



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**MANUALE del
DEPUTATO REGIONALE**

Servizio Lavori d'Aula
II edizione - maggio 2008

ARS



Pubblicazione a cura di:

IGNAZIO LA LUMIA, Direttore del Servizio Lavori d'Aula dell'Assemblea regionale siciliana

Con la collaborazione di:

PATRIZIA PERINO, Capo dell'Ufficio del Regolamento del Servizio Lavori d'Aula

DARIO SAVALLI, Consigliere parlamentare del Servizio Lavori d'Aula

GIUSEPPINA BUSALACCHI, Responsabile di Unità Operativa atti ispettivi e politici e raccolta precedenti parlamentari

Per la parte informatica:

MARIO RIFURGIATO, responsabile di Unità Operativa del Servizio Lavori d'Aula


GIACOMO MIRICI CAPPÀ, coadiutore parlamentare

MONICA VIRGÀ, coadiutore parlamentare



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**MANUALE del
DEPUTATO REGIONALE**




“Solo l’uomo colto è libero”

Epitteto

Indice

■	Presentazione.....	09
■	Come funziona l'Assemblea.....	11
■	Cenni introduttivi.....	11
■	Composizione.....	11
■	Organizzazione interna.....	16
■	Funzioni.....	26
I	Un deputato può.....	29
II	Due deputati possono.....	52
III	Tre deputati possono.....	56
IV	Quattro deputati possono.....	58
V	Cinque deputati possono.....	64
VI	Sette deputati possono.....	69
VII	Otto deputati possono.....	73
VIII	Nove Deputati possono.....	74
IX	Dieci deputati possono.....	78
X	Dodici deputati possono.....	80
XI	Quindici deputati possono.....	80
XII	Diciotto deputati possono.....	86
XIII	Venti deputati possono.....	91
XIV	Quarantasei deputati possono.....	93
■	Diritti e doveri del deputato.....	95
■	Quadro riassuntivo.....	106
■	Appendice.....	111
■	Statuto della Regione siciliana.....	113



Presentazione

Ho il piacere di presentare la seconda edizione del "Manuale del deputato regionale", pubblicazione che ha visto la luce nel 2006 con l'intento (peraltro pienamente riuscito) di fornire un agile strumento conoscitivo ed operativo ai deputati dell'ARS (ma anche agli studiosi del diritto parlamentare) da utilizzare nel corso della loro attività a Sala d'Ercole.

Tale "Manuale", proprio per le sue caratteristiche di originalità (non mi risulta che vi siano altre opere volte ad esporre analiticamente le facoltà riconosciute e garantite normativamente al deputato singolo o associato) e di praticità (perché consente ai diretti interessati di individuare, *ictu oculi*, norme, tempi e procedure di esercizio delle loro competenze), ha riscontrato il favore del pubblico, per cui si è ritenuto, in vista dell'inizio della XV legislatura, di procedere al suo aggiornamento con riferimento sia alle modifiche regolamentari nel frattempo intervenute (poche per la verità a causa dello scioglimento anticipato della legislatura nel corso della quale - è giusto sottolinearlo - era stato avviato dalla Presidenza dell'ARS un processo di profonda riforma del Regolamento interno con l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro e con l'individuazione di talune proposte di modifica a

carattere prioritario), sia ai "precedenti" parlamentari verificatisi ed alle "decisioni" presidenziali assunte che, com'è noto, costituiscono una rilevante parte dell'ordinamento parlamentare.

Inoltre, l'opera è stata arricchita da un'ampia parte introduttiva sul funzionamento dell'ARS e da ulteriori note esplicative che la integrano e la rendono certamente più fruibile.

Un sincero e caloroso apprezzamento (con l'augurio che il "Manuale" possa acquisire il carattere della periodicità, come attualmente avviene per altre pubblicazioni che vengono predisposte ad ogni legislatura) rivolgo, infine, al dr. Ignazio Lumia, attuale Direttore del Servizio Lavori d'Aula, ideatore del "Manuale", che, con il prezioso ausilio della dr.ssa Patrizia Perino, Capo dell'Ufficio del Regolamento presso il medesimo Servizio, ha curato l'aggiornamento della presente pubblicazione.

Il Segretario Generale
(dr. Giovanni Tomasello)



Come funziona l'Assemblea



Cenni introduttivi

Formalmente (ossia in base alle norme dello Statuto speciale che rappresenta la Carta Costituzionale della Regione siciliana) il Parlamento siciliano prende il nome di **Assemblea regionale siciliana** (ARS). Esso costituisce il massimo organo rappresentativo della Sicilia, perché ne fanno parte esponenti di tutte le forze politiche liberamente scelti dall'intero corpo elettorale, ed ha sede, a Palermo, nel Palazzo reale, ribattezzato Palazzo dei Normanni dopo la proclamazione della Repubblica.

Le prime elezioni si sono svolte il 20 aprile 1947 e la seduta inaugurale della 1^a legislatura ha avuto luogo il 25 maggio dello stesso anno; storicamente, quindi, l'Assemblea regionale siciliana può vantarsi di essere stato il primo Parlamento democratico a riunirsi dopo la fine della seconda guerra mondiale.



Composizione

L'Assemblea regionale è composta da 90 deputati eletti, ogni 5 anni, a suffragio universale, con voto diretto e segreto da parte dei cittadini residenti in Sicilia che abbiano compiuto 18 anni di età.

Per essere candidati, ossia per potere validamente

partecipare alla competizione elettorale, occorre avere compiuto il 21° anno di età entro il giorno dell'elezione.

Il sistema elettorale (previsto dalla legge regionale n. 29/1951 e successive modifiche ed integrazioni) è di tipo proporzionale con soglia di sbarramento al 5% dei voti validi espressi a livello regionale e con premio di maggioranza a favore della coalizione collegata al Presidente della Regione eletto. Esso, quindi, attraverso l'adozione di tali meccanismi persegue l'obiettivo della governabilità, assicurando comunque la rappresentanza delle minoranze.

Inoltre è ammesso un solo voto di preferenza ed è possibile candidarsi in non più di 3 province.

La medesima legge elettorale (come modificata dalla l. r. n. 22/2007) disciplina (artt. da 7 a 10 *sexies*) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale.

Com'è noto, l'istituto dell'ineleggibilità mira ad assicurare la libera concorrenza elettorale, impedendo che i titolari di determinati incarichi, funzioni o impieghi (ad es.: presidenti ed assessori di provincia; sindaci ed assessori di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti; prefetti; diplomatici; legali rappresentanti e dirigenti di società alle quali la Regione partecipa, ecc.) possano avvalersi della loro posizione, tramite l'esercizio di una *captatio benevolentiae* o di un *metus publicae potestatis*, nei confronti degli elettori, per influire indebitamente sulla corretta competizione elettorale.

La causa di ineleggibilità è comunque rimovibile (tramite dimissioni, aspettativa, ecc.) ad opera

dell'interessato, nei tempi e nei modi a tal fine fissati dalla legge: normalmente 180 giorni, per le cause di cui all'art.8, ovvero 90 giorni per le cause di cui all'art. 10, prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali; nel caso di conclusione anticipata della legislatura l'effettiva cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, nella GURS, del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

La sussistenza di una causa di ineleggibilità comporta l'annullamento dell'elezione con effetto *ex tunc* e viene pronunciata, in via amministrativa, dalla Commissione per la verifica dei poteri, organo interno dell'ARS, ovvero in via giurisdizionale dal giudice ordinario (Tribunale civile e Corte di Appello).

L'annullamento dell'elezione può aver luogo anche per irregolarità delle operazioni elettorali; in tal caso il giudice competente è quello amministrativo (TAR e CGA).

L'istituto della incompatibilità impedisce, invece, il contemporaneo esercizio di due funzioni nel presupposto che le stesse non possono essere esercitate in maniera corretta materialmente o per conflitto di interessi (ad es. incompatibilità con l'ufficio di Ministro, Vice-Ministro o Segretario di Stato ovvero con cariche ed uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati dipendenti dalla Regione, o soggetti alla sua tutela o vigilanza).

L'incompatibilità, riguardando il divieto di esercizio contemporaneo della carica elettiva e dell'ufficio incompatibile, non vizia dunque l'elezione e può quindi essere rimossa dall'interessato anche successivamente alla elezione stessa.

La mancata opzione nel termine di 30 giorni dall'insediamento comporta la decadenza dalla carica di deputato (art. 10 sexies, comma 1).

L'istituto della incandidabilità, introdotto dall'art. 1 bis della legge n. 55/1990, comporta che non possono candidarsi alle elezioni coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuni reati di particolare gravità sociale (associazione di stampo mafioso, traffico di armi e stupefacenti, ecc.) o per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato, ecc.).

In questi casi le cause di incandidabilità (che secondo la Corte di Cassazione inerisce ad uno *status* di inidoneità funzionale: Cass. civ., sez. I, n. 3904/2005) non sono rimovibili da parte dell'interessato e determinano la nullità dell'eventuale elezione.

I medesimi reati, se dichiarati con sentenza non definitiva nel corso della legislatura, determinano la sospensione *ipso iure* dalle funzioni di deputato.

Qualora, poi, vengano confermati con sentenza definitiva producono la decadenza dalla carica.

La sospensione viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha la durata di 18 mesi. Il deputato sospeso ha diritto a percepire un assegno alimentare pari alla metà dell'indennità parlamentare spettantegli.

Al deputato sospeso subentra, temporaneamente, nell'esercizio delle funzioni, il primo dei non eletti della medesima lista elettorale.

I deputati (termine questo riservato ai componenti dell'Assemblea regionale siciliana; nelle altre regioni sono chiamati "Consiglieri") rappresentano l'intera Regione e godono della prerogativa della "insindacabilità", ossia non possono essere sottoposti a procedimento penale, civile o amministrativo in relazione ad opinioni espresse ed a voti dati nell'esercizio del mandato parlamentare (art. 6 St.).

Non sono coperti, invece, dalla cosiddetta "immunità penale", concessa dalla Costituzione italiana ai soli parlamentari nazionali, la quale impedisce che gli stessi vengano privati della libertà personale senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza (sulle prerogative dei deputati vedi *infra* a pag. 98).

I deputati regionali che, all'atto dell'insediamento, prestano giuramento di operare al "solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione" (giuramento dettato dall'esigenza di ribadire, sotto il profilo dell'etica comportamentale, il principio fondamentale dell'unità della Repubblica), ricevono, onde potere liberamente e dignitosamente esercitare il proprio incarico, un compenso mensile, definito indennità parlamentare.

La loro attività (a parte quella politica *tout court*) si sostanzia nella presentazione di disegni di legge (c.d. diritto di iniziativa legislativa), nella formulazione di interrogazioni ed interpellanze (atti questi diretti a controllare l'operato del Governo) e nella proposizione di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno, con i quali (se approvati) si impartiscono al Governo raccomandazioni e direttive di natura politica.

Per completezza d'informazione, ricordiamo che l'iniziativa legislativa spetta anche (art. 12 St.):

- 1) al Governo regionale;
- 2) al popolo (occorrono almeno diecimila firme di cittadini siciliani);
- 3) ad almeno 40 consigli comunali, che rappresentino almeno il 10% della popolazione siciliana;
- 4) ad almeno 3 consigli provinciali.

Le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare, comunale e provinciale sono disciplinate con legge regionale (n. 1/2004).

Organizzazione interna

L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati da un apposito Regolamento dalla stessa adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tale Regolamento, che si ispira a quelli vigenti presso le Camere nazionali, è stato approvato nel 1949 ed è stato più volte modificato nel corso delle varie legislature, per adeguarlo alle sopravvenute esigenze di natura sia politica che funzionale.

Le ultime riforme sono avvenute nella XIII legislatura con l'introduzione di norme volte, da un lato, a semplificare ed accelerare i processi decisionali e, dall'altro, a garantire spazi di autonomia all'opposizione nell'attuale sistema di

tipo bipolare; e nella XIV con l'innalzamento a quindici del numero dei componenti le Commissioni legislative.

L'Assemblea costituisce un'istituzione complessa, essendo composta da una pluralità di organi.

Questi sono:

1) Il Presidente dell'Assemblea. Nella prima seduta di ogni legislatura l'Assemblea provvede ad eleggere il suo Presidente con maggioranze via via decrescenti (dai due terzi dei componenti sino al ballottaggio fra i due candidati più votati).

Egli è titolare di ampi poteri nella conduzione dei lavori parlamentari, poteri che gli studiosi hanno raggruppato in cinque grandi categorie:

- a) di rappresentanza;
- b) di attivazione e di impulso dell'attività parlamentare;
- c) di nomina;
- d) di direzione ed organizzazione;
- e) di controllo e di esternazione.

La tradizione parlamentare italiana (cui l'Assemblea fa costante riferimento) assegna al Presidente un ruolo di garanzia istituzionale, nel senso che egli, nell'esercizio delle sue attribuzioni, è chiamato ad assumere una posizione "*super partes*", ossia di arbitro della "lotta politica" che fisiologicamente si sviluppa in ogni consesso politico.

Quindi, non "braccio esecutivo" della maggioranza, ma autorevole figura volta a garantire l'imparziale osservanza del Regolamento ed a tutelare i diritti di tutti gli

attori della scena parlamentare.

E questo ruolo di garanzia risulta ancor più necessario nell'attuale momento storico caratterizzato dal fatto che le assemblee regionali, con l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione e della facoltà allo stesso riconosciuta di nominare come Assessori anche soggetti "esterni", hanno perduto il controllo politico sul Governo che si basava sul "rapporto fiduciario" tra legislativo ed esecutivo.

2) L'Ufficio (o Consiglio) di Presidenza. Si tratta di un organo composto, oltre che dal Presidente dell'Assemblea, da due Vice Presidenti (dei quali il più anziano per voti svolge funzioni vicarie, ossia sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), da tre Questori (i quali curano la parte amministrativa, vigilando sulle spese e provvedendo al mantenimento dell'ordine nel Palazzo secondo le disposizioni presidenziali) e da tre Segretari (i quali collaborano con il Presidente nell'andamento dei lavori d'Aula).

La sua composizione è suscettibile di allargamento con ulteriori Segretari, giacché vige il principio che tutti i gruppi parlamentari costituitisi all'inizio della legislatura devono esservi rappresentati.

Esso, collegialmente, ha il compito di coadiuvare la Presidenza nella gestione complessiva dell'Assemblea. I suoi compiti più rilevanti sono: approvare i regolamenti minori (del personale, di amministrazione e contabilità, ecc.); deliberare i bilanci dell'Assemblea; autorizzare la costituzione di gruppi con un numero inferiore a cinque

deputati; nominare il Segretario Generale, che è il vertice burocratico dell'apparato amministrativo di supporto.

In proposito, va ricordato che, a garanzia del libero esercizio delle sue funzioni, l'Assemblea (similmente a quanto avviene per le Camere nazionali) dispone della potestà di auto-organizzazione (art. 4 Statuto), nel senso che, in piena autonomia, può dotarsi di proprio personale e di propri uffici, nonché gestire i fondi iscritti nel proprio bilancio, che è distinto e separato rispetto a quello della Regione.

I suoi atti, però, a differenza di quelli del Parlamento nazionale (il quale secondo la Corte Costituzionale opera "a livello di sovranità", mentre i Consigli regionali "a livello di autonomia") sono soggetti all'autorità giurisdizionale.

3) Le Commissioni parlamentari. Sono collegi a composizione numerica ristretta ed a competenza specifica di cui l'ARS, come in genere ogni Parlamento, si dota per la migliore organizzazione dei propri lavori.

Sono composte in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, ossia delle varie e diverse forze politiche presenti in Aula.

Le Commissioni si distinguono in permanenti e speciali.

Le prime sono organi necessari (non solo perché previste dall'art. 4 dello Statuto speciale, ma anche e soprattutto perché è impensabile che un moderno Parlamento, in un'epoca in cui ogni settore dell'umana conoscenza va sempre più specializzandosi, possa funzionare senza il loro filtro), i quali vengono nominati ad

inizio di ogni legislatura e solitamente rinnovati nel corso della medesima.

Le seconde vengono costituite “occasionalmente”, ossia per affrontare singole questioni entro un determinato periodo di tempo assegnato dal Regolamento o dall'Aula a seconda della natura delle funzioni svolte: esistono così le commissioni nominate per l'esame di uno o più disegni di legge e quelle con compiti d'indagine conoscitiva e di studio.

Le Commissioni parlamentari permanenti si distinguono a loro volta in legislative e non legislative.

Le Commissioni legislative sono sei e riguardano le seguenti materie: 1) Affari istituzionali; 2) Bilancio; 3) Attività produttive; 4) Ambiente e territorio; 5) Cultura, formazione e lavoro; 6) Servizi sociali e sanitari.

Di ciascuna di esse fanno parte quindici deputati. Ogni Commissione elegge un Presidente (ed un Ufficio di Presidenza) cui compete di nominare i relatori sugli argomenti oggetto d'esame, nonché di assicurare la regolare conduzione dei lavori.

Le Commissioni legislative, di regola, svolgono il compito di esaminare preventivamente i disegni di legge loro assegnati in base alla rispettiva competenza, per poi riferire sull'attività svolta all'Assemblea cui compete deliberare (ossia approvare o respingere i testi di legge licenziati dalle Commissioni): è questa la c.d. “sede referente” mutuata dall'art. 72, comma 1, della Costituzione italiana.

Con la riforma del Regolamento interno dell'ARS del 2003 è stata introdotta la “sede redigente”: è questo un

procedimento “misto”, giacché comporta una collaborazione fra Commissione e Assemblea; alla prima spetta la deliberazione degli articoli, mentre alla seconda è riservata la votazione finale del testo.

Questo sistema è previsto soprattutto per l'esame dei testi unici i quali, avendo carattere complesso sotto il profilo tecnico, non si prestano, anche per ragioni di tempo, alla ordinaria procedura in Aula.

Le Commissioni svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) consultive, giacché hanno facoltà di esprimere pareri, per la parte di propria competenza, su disegni di legge all'esame di altre Commissioni;
- b) di indirizzo politico, tramite l'approvazione di risoluzioni, ossia di atti che impegnano il Governo ad assumere una determinata condotta su specifici argomenti.

Le risoluzioni (come gli altri strumenti di indirizzo: mozioni ed ordini del giorno) non hanno alcuna forza vincolante, nel senso che non è prevista alcuna sanzione giuridica in caso di inadempienza; invero, se il Governo disattende gli impegni presi, ne risponde soltanto in termini di “responsabilità politica”;

- c) di controllo sull'operato del Governo, mediante le interrogazioni (che sono semplici domande, presentate per iscritto, volte a chiedere notizie su fatti e comportamenti) ovvero mediante la formulazione di pareri su nomine o atti di competenza dell'Esecutivo;

d) di informazione. Si tratta di un'attività strumentale all'esercizio delle altre funzioni, perché le Commissioni, per potere correttamente operare, devono poter acquisire, tramite canali informativi propri, notizie, dati, documenti.

A tal fine esse si servono normalmente delle audizioni (che consistono nella consultazione di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e più direttamente interessati dai provvedimenti legislativi: sindacati, formazioni sociali, categorie professionali, esperti, ecc.); alle volte, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, dispongono indagini conoscitive ovvero, in via eccezionale, si trasferiscono fuori sede.

Inoltre, hanno diritto di chiedere ai funzionari ed agli Assessori la trasmissione di dati e relazioni utili a verificare il rispetto da parte del Governo e, soprattutto, dell'Amministrazione regionale, delle leggi e degli atti di indirizzo approvati in sede assembleare.

Adesso, a seguito delle citate modifiche apportate al Regolamento interno dell'ARS, è possibile, per le Commissioni, richiedere direttamente alla Corte dei Conti informazioni, chiarimenti e documenti.

Ricordiamo, infine, che, accanto alle Commissioni legislative summenzionate, opera, con competenza istruttoria, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea.

Le Commissioni non legislative si definiscono tali perché, a differenza delle altre, non esercitano attività normative, di indirizzo e di controllo, bensì svolgono funzioni di natura tecnica ad uso interno (nelle Camere

nazionali prendono il nome di Giunte).

Esse, di nomina esclusiva del Presidente dell'Assemblea, sono:

- a) la Commissione per il Regolamento, alla quale compete l'esame di ogni proposta di modifica del Regolamento parlamentare; essa, inoltre, su richiesta del Presidente, esprime pareri in ordine all'interpretazione di questioni regolamentari;
- b) la Commissione per la verifica dei poteri, che svolge un controllo di tipo amministrativo (la Corte Costituzionale ha escluso qualsiasi competenza giurisdizionale analoga a quella prevista dall'art. 66 della Costituzione per il Parlamento nazionale) sulla regolarità delle elezioni regionali;
- c) la Commissione per la vigilanza sulla biblioteca dell'Assemblea.

Segnaliamo, in ultimo, che attualmente risulta costituito per legge un organo straordinario: la Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. (l. r. n. 4/1991).

4) I gruppi parlamentari. Sono definiti “i motori” del Parlamento, perché senza di essi il sistema rappresentativo non potrebbe funzionare.

In primo luogo perché, essendo l'espressione all'interno dell'Assemblea dei partiti politici, assicurano la dialettica “maggioranza-opposizione” e costituiscono la base di riferimento per la composizione proporzionale di quasi tutti gli organi collegiali.

In secondo luogo, perché partecipano attivamente alla vita dell'Assemblea. La loro presenza è, infatti, necessaria ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, i quali sono impostati secondo il metodo della programmazione.

A tal fine, il Presidente convoca periodicamente la Conferenza dei Capigruppo la quale, sulla base delle indicazioni espresse dalle varie componenti politiche, è chiamata ad approvare un programma d'attività per due mesi ed un calendario di lavori di durata quadrisettimanale.

Formalmente i gruppi sono associazioni che sorgono obbligatoriamente all'inizio di ciascuna legislatura; tutti i deputati neoeletti, infatti, sono tenuti a dichiarare, entro 5 giorni dalla prima seduta della legislatura, a quale gruppo intendano appartenere.

Per formare un gruppo occorrono almeno 5 deputati. Eventuali deroghe a questo limite sono autorizzate dal Consiglio di Presidenza in presenza di specifici requisiti.

Poiché non può esistere deputato senza gruppo, chi non esprime alcuna adesione è iscritto, di diritto, al gruppo misto.

I gruppi, per il loro funzionamento, ricevono un contributo finanziario, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Presidenza.

5) L'Assemblea plenaria. È il massimo organo collegiale chiamato comunemente "Aula", che si riunisce a Sala d'Ercole, così denominata perché le pareti sono interamente decorate con pitture che descrivono le fatiche di Ercole, mitico eroe greco.

Essa tiene seduta, discute e delibera secondo regole e principi fissati dallo Statuto e dal Regolamento interno.

La decisione di convocarla spetta sempre al Presidente, anche nel caso di richiesta straordinaria avanzata dal Governo regionale o da almeno venti deputati (art. 11 Statuto); fanno eccezione:

- a) la convocazione della seduta inaugurale di ogni legislatura che è effettuata dal Presidente della Regione in carica ex art. 3, comma 5, dello Statuto;
- b) la convocazione della nuova Assemblea disposta dalla Commissione straordinaria di tre membri nella ipotesi di scioglimento-sanzione di cui all'art. 8 dello Statuto (per le modalità di attuazione v. DPR n. 784/1961).

La durata della legislatura (periodo di funzionamento dell'Assemblea) è di cinque anni; eccezionalmente lo Statuto ne prevede la cessazione anticipata nei seguenti casi: scioglimento dell'Assemblea, ad opera del Governo nazionale, per persistente violazione dello Statuto; autoscioglimento per le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati; dimissioni, rimozione ed impedimento permanente o morte del Presidente della Regione.

L'unico caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea si è verificato nella passata legislatura (XIV) a seguito delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione. Conseguentemente il Governo è rimasto in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione, mentre l'Assemblea è entrata in regime di *prorogatio* durante il quale, secondo la prassi vigente al Parlamento nazionale ed in base alla giurisprudenza costituzionale, è possibile adottare esclusivamente atti a carattere necessario ed indifferibile.

I poteri che esercita l'Assemblea regionale siciliana possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

1) Funzione legislativa. È la principale attività dell'Assemblea (come in genere di ogni Parlamento che voglia definirsi tale), la quale consiste nell'elaborazione di norme, coordinate tra loro secondo una logica unitaria, destinate a disciplinare le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

In particolare, è escluso che la Regione possa legiferare in ambiti di rilievo nazionale come la politica estera, la difesa, la politica monetaria, l'ordine e la sicurezza pubblica, la giurisdizione.

Inoltre, occorre rispettare i principi della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Come detto in precedenza, il procedimento di formazione della legge regionale si compone di tre fasi:

- *quella di iniziativa legislativa*, consistente nella presentazione di disegni di legge ad opera dei soggetti prima individuati;
- *quella istruttoria*, ossia a carattere preparatorio, svolta dalle Commissioni permanenti;
- *quella deliberativa*, che si svolge nell'Assemblea plenaria e che si compone dei seguenti momenti essenziali: discussione generale sul testo; approvazione articolo per articolo; votazione finale.

La legge, dopo l'approvazione, è trasmessa dal Presidente dell'Assemblea al Commissario dello Stato (funzionario nominato dal Governo nazionale) perché ne valuti la legittimità costituzionale.

Se tale controllo ha esito negativo, il Presidente della Regione procede alla promulgazione (cioè alla verifica della regolarità formale) della legge e alla sua pubblicazione.

Se, invece, il Commissario ricorre alla Corte Costituzionale, perché ravvisa nella legge dei vizi, il Presidente della Regione o si astiene dal promulgarla sino a quando la Corte non si pronuncia, ovvero, trascorsi 30 giorni dall'impugnativa senza che sia pervenuta la sentenza, può procedere alla promulgazione dell'intera legge.

In questi ultimi anni è invalsa la prassi, alla luce della giurisprudenza costituzionale (v. sent. Cort. Cost. n. 205/1996) di autorizzare il Presidente della Regione, con ordine del giorno approvato in Aula, a promulgare la delibera legislativa senza le parti impuginate; queste potranno essere successivamente ripresentate con apposito disegno di legge.

Da sottolineare che nelle altre Regioni, a seguito della riforma costituzionale del 2001, questo controllo "preventivo" è stato abolito.

2) Funzione di indirizzo politico. Si tratta di un'attività volta ad impartire direttive o a definire orientamenti per l'azione del Governo e/o degli apparati pubblici dallo stesso dipendenti. Essa si realizza con l'adozione di strumenti tipici (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno)

che richiedono un voto dell'Aula (tranne le risoluzioni che vengono presentate e discusse in Commissione).

3) Funzione ispettiva. A differenza della precedente, che mira ad impegnare politicamente il Governo, questa funzione tende a monitorare l'azione dello stesso, specialmente sotto il profilo amministrativo, per verificarne la correttezza e la regolarità.

A tale scopo i deputati utilizzano le interrogazioni e le interpellanze, atti anch'essi tipici, con cui chiedono al Governo informazioni e notizie ovvero spiegazioni e chiarimenti in ordine ai motivi della sua condotta su un determinato argomento.

La discussione su tali atti non si conclude con un voto, bensì con una replica (che può essere di soddisfazione o meno) dell'interrogante e dell'interpellante alla risposta fornita dal Governo (esistono, comunque, le interrogazioni con richiesta di risposta scritta). In questa categoria rientra anche l'attività svolta dalle Commissioni di indagine e di studio di cui si è accennato in precedenza.

4) Funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. E' questa una categoria nella quale rientrano atti non riconducibili alle precedenti funzioni. In questo senso possiamo citare, ad esempio, la partecipazione all'elezione del Presidente della Repubblica con la nomina di tre delegati; la formulazione di voti e la presentazione di progetti di legge alle Camere; l'espressione di pareri su progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare (art. 41 ter dello Statuto); la designazione di rappresentanti regionali in vari organi dello Stato o della Regione.

I Un deputato può:

Presentare disegni di legge

Statuto art. 12

Regolamento interno ARS, art. 134.

Il disegno di legge, frutto dell'iniziativa legislativa che spetta anche al Governo, al popolo, ai consigli comunali (di numero non inferiore a 40, rappresentativi di almeno il 10% della popolazione siciliana) e ai consigli provinciali (almeno 3), si compone, di norma, dei seguenti elementi:

- a)** il titolo;
- b)** la relazione del proponente (o dei proponenti) volta ad illustrarne contenuto e finalità;
- c)** il testo redatto in articoli.

I disegni di legge di iniziativa governativa, aventi effetti di natura finanziaria, devono essere corredati, altresì, di una relazione tecnica (conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7 della l.r. n. 47/1977 come sostituito dall'art. 63 della l.r. n. 10/1999), sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture (art. 67 ter, comma 1, Reg. int. ARS).

Per gli altri disegni di legge, è in facoltà delle Commissioni competenti per materia e, in ogni caso della Commissione "Bilancio", chiedere al Governo la suddetta

relazione; trascorsi infruttuosamente cinque giorni dalla richiesta, le Commissioni possono procedere al loro esame (art. 67 ter, comma 3, Reg. int. ARS).

La dizione “disegno di legge” è quella comunemente adoperata tanto nel Regolamento interno, quanto nei documenti ufficiali, anche se lo Statuto parla di “progetti di legge”; ma la differenza appare meramente terminologica.

I disegni di legge, dopo la loro presentazione (che avviene mediante deposito presso la Segreteria Generale), sono sottoposti al controllo del Presidente dell’Assemblea (“*giudica della ricevibilità dei testi*” recita genericamente l’art. 7, comma 2, Reg. int. ARS) che ne valuta l’ammissibilità sotto il profilo formale (così, ad es., un ddl non firmato ovvero redatto in modo discorsivo non può essere accolto).

Nel caso in cui la materia ivi contenuta appaia palesemente estranea alla potestà legislativa della Regione (come ad es., un d.d.l. di modifica del codice penale) riteniamo che spetti all’Assemblea, analogamente a quanto disposto per gli atti ispettivi e politici (art. 160, comma 3, Reg. int. ARS), decidere, per alzata e seduta, sull’ammissibilità della proposta.

Indi, il Presidente dell’ARS (avvalendosi del competente Servizio) assegna i d.d.l. alle Commissioni di merito e ne dà comunicazione all’Aula.

Correlato al potere di iniziativa legislativa è quello del ritiro dei disegni di legge; al riguardo nulla dice il Regolamento né esistono precedenti significativi.

Il problema sta, invero, nell'individuare sino a quale momento, una volta avviato l'iter procedurale, è possibile esercitare tale facoltà; o, per essere più precisi, sino a quando la proposta rimane nella disponibilità del titolare.

Orbene, a nostro avviso, tale disponibilità sussiste sino a quando la Commissione non fa proprio il d.d.l., deliberandone la trasmissione all'Aula (nel testo originario ovvero in quello risultante dall'attività istruttoria che solitamente viene compiuta insieme agli altri disegni di legge di eguale oggetto: art. 64, comma 1, Reg. int. ARS).

Chiedere la procedura d'urgenza per i disegni di legge

Regolamento interno ARS, art. 135, comma 2.

Nella seduta d'Aula nella quale il disegno di legge viene comunicato, il solo proponente (o il Governo) può chiedere la procedura d'urgenza.

L'Assemblea la pone all'ordine del giorno della seduta successiva per approvarla o respingerla; la deliberazione avviene per alzata e seduta.

L'approvazione comporta, principalmente, che il termine di 60 giorni, assegnato alla Commissione per relazionare sul disegno di legge (c.d. esame in sede referente), è ridotto alla metà, a meno che l'Assemblea non stabilisca un termine più breve (art. 136 Reg. int. ARS).

Al riguardo riportiamo la seguente decisione emessa dal Presidente Cristaldi nella seduta n. 64 del 5 marzo 1997:

“Onorevoli colleghi, in ordine alla questione regolamentare sorta nella seduta n. 63 del 27 febbraio 1997, relativamente alla decisione di ammettere a parlare un oratore a favore ed uno contro la richiesta di procedura d’urgenza iscritta al secondo punto dell’ordine del giorno, la Presidenza, al fine di fare chiarezza al riguardo, reputa opportuno ripercorrere brevemente l’iter logico-giuridico che l’ha indotta ad operare tale scelta.

Premesso che la procedura d’urgenza costituisce un mero strumento procedimentale volto ad accelerare l’esame dei disegni di legge riducendone i tempi alla metà;

considerato che nel Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana manca una disposizione che la disciplini per quanto concerne il numero degli interventi e la loro durata;

considerato altresì che, nel silenzio della fonte regolamentare, per prassi consolidata l’Assemblea fa riferimento alla normativa sul punto dettata dai Regolamenti delle Camere nazionali;

la Presidenza, alla luce di una interpretazione evolutiva in senso maggioritario del testo regolamentare dell’Assemblea regionale siciliana, ha ritenuto di adottare, per economia dei lavori, la disciplina vigente alla Camera dei Deputati, la quale prevede che, in caso di richiesta di procedura d’urgenza, l’Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano (art. 69, comma 2)”.

Presentare emendamenti (entro certi limiti)

Regolamento interno ARS, artt. 111 e 158 bis.

L’emendamento è una proposta di modifica ad articoli di disegni di legge (in discussione sia nelle Commissioni che in Aula) ovvero a mozioni (v. *infra* a pag 59).

In Commissione il singolo deputato può sempre presentare emendamenti (anche in Commissioni di cui non fa parte).

Per l'Aula sono, invece, previste le seguenti modalità:

- a)** prima dell'inizio della discussione generale, è sufficiente un solo deputato;
- b)** nel periodo compreso tra l'apertura e la chiusura della discussione generale, occorrono almeno 4 deputati (o un Presidente di gruppo parlamentare);
- c)** dopo la chiusura della discussione generale, occorrono almeno 4 deputati (o un Presidente di gruppo parlamentare) e deve trattarsi di emendamenti che si riferiscano ad altri emendamenti presentati (c.d. subemendamenti) ovvero che siano in correlazione con emendamenti già approvati (art. 112, Reg. int. ARS).

Anche gli emendamenti sono sottoposti al vaglio di ammissibilità del Presidente dell'Assemblea, il quale inappellabilmente decide.

Ricordiamo, inoltre, che gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da altri (art. 114, Reg. int. ARS);

Si fa presente, infine, che in ordine agli emendamenti relativi ai documenti finanziari valgono speciali procedure che il Presidente dell'Assemblea suole rassegnare ad ogni inizio di sessione di bilancio.

Qui di seguito riportiamo quanto comunicato dalla Presidenza nella seduta n. 116 del 23 gennaio 2008:

“Con riferimento ai termini ed alle modalità di presentazione degli emendamenti, la Presidenza avverte che, oltre alle disposizioni generali del Regolamento interno che disciplinano la materia, gli emendamenti al bilancio ed alla finanziaria devono osservare i limiti di contenuto previsti dalla legge e dal Regolamento interno e, per quelli che prevedono maggiori spese, devono recare la necessaria compensazione.

Nel valutare la compensatività degli emendamenti, la Presidenza considererà inammissibili gli emendamenti:

- privi di compensazione;
- la cui compensazione, in base agli elementi disponibili, risulti insufficiente;
- recanti compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale;
- recanti compensazioni tra variazioni delle tabelle del bilancio e delle tabelle della finanziaria.

Spetta invece al Governo fornire ulteriori dati ed elementi di informazione che dimostrino la eventuale inadeguatezza delle modalità di compensazione previste dall'emendamento. In tali casi l'ammissibilità potrà essere riconsiderata alla luce degli elementi eventualmente forniti dal Governo.

Avverto, altresì, che gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che riguardino le tabelle devono essere riferiti alle unità previsionali di base. Nel caso in cui un emendamento contenga il riferimento, oltre che all'unità previsionale, anche ad uno o più capitoli contenuti all'interno di questa, il riferimento ad essi deve intendersi sostanzialmente come non apposto”.

Proporre questioni incidentali (questione pregiudiziale, questione sospensiva, richiami)

Regolamento interno ARS, artt. 101 e 110.

Le questioni incidentali consistono in azioni poste in essere da deputati, singoli o associati, nell'ambito di

procedimenti parlamentari, allo scopo di bloccarli o di rallentarli; esse, quindi, si configurano come “*incidenti*” che avvengono nel corso dell’*iter* parlamentare.

La loro natura è duplice:

a) sostanziale, allorquando si riferiscono al contenuto dei provvedimenti in esame (come, ad es., sostenere che una norma sia viziata da incostituzionalità, ovvero che comporti oneri insostenibili per la finanza regionale).

In questa categoria rientrano la questione pregiudiziale, ossia la richiesta che un dato argomento all’ordine del giorno non debba discutersi; e la questione sospensiva, ossia la richiesta che la discussione o deliberazione debba rinviarsi;

b) formale, allorché riguardino aspetti procedurali (come, ad es., contestare il mancato rispetto di una disposizione del Regolamento, ovvero denunciare la violazione di decisioni assunte nella Conferenza dei Capigruppo).

Vi rientrano i richiami concernenti l’ordine del giorno, il Regolamento, la priorità delle votazioni.

Le questioni incidentali, proprio perché influiscono sull’andamento dei procedimenti parlamentari, vengono utilizzate solitamente dall’opposizione per attuare l’ostruzionismo. Al riguardo rileviamo che, per porre la questione pregiudiziale o quella sospensiva, è sufficiente,

prima dell'apertura della discussione generale, un solo deputato; mentre, dopo l'avvio della discussione, ne occorrono 8; tale "aggravamento" numerico serve, appunto, a scoraggiare intenti ostruzionistici.

Sempre a tal fine, ossia per limitare il ricorso al *filibustering* o, comunque per attenuarne gli effetti, il Regolamento prescrive che tutte le questioni incidentali vengano votate, obbligatoriamente, per alzata e seduta (art.101, comma 3, Reg.int.ARS).

Presentare interrogazioni

Statuto art. 7

Regolamento interno ARS, art. 138.

Le interrogazioni, insieme alle interpellanze e alle commissioni d'indagine (art. 29 ter, Reg. int. ARS), costituiscono strumenti tipici del sindacato ispettivo, ossia della funzione di controllo sull'operato del Governo che spetta ad ogni assemblea legislativa.

L'interrogazione consiste in una semplice domanda (preceduta da una premessa) rivolta per iscritto al Presidente della Regione o agli Assessori regionali (a seconda della rispettiva competenza) per avere informazioni o spiegazioni su atti o comportamenti del Governo riguardo a determinati oggetti o, comunque, per sapere come lo stesso intenda muoversi al riguardo.

All'atto della presentazione, il deputato deve indicare

se vuole risposta orale (in Commissione o in Aula) o risposta scritta.

Le interrogazioni (come le interpellanze e le mozioni), prima dell'annuncio in Assemblea, sono "filtrate" dalla Presidenza dell'Assemblea per accertare che non siano formulate in termini sconvenienti ovvero che non presentino difetti di forma o di contenuto (così, ad es., una interrogazione indirizzata ad un Ministro della Repubblica, ovvero che chieda notizie sull'impiego delle forze armate è chiaramente inammissibile) (art. 160, commi 1 e 2, Reg. int. ARS).

Esiste, poi, la categoria delle interrogazioni a risposta immediata in Aula (*question time*), le quali, come dice la stessa espressione, si traducono in una sorta di "botta e risposta" tra Governo (che dispone di non più di due minuti per rispondere) e l'interrogante (che non ha più di un minuto per replicare).

Rileviamo, inoltre, che il Presidente dell'ARS, su richiesta del presentatore, può riconoscere carattere d'urgenza ad una interrogazione; in tal caso, sentito il Governo, può stabilire che la stessa venga svolta immediatamente ovvero che venga iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva (art. 143, comma 1, Reg. int. ARS).

Si fa presente, infine, che le interrogazioni (come tutti gli atti ispettivi e politici) decadono con la fine della legislatura. Fanno eccezione, per prassi mutuata dal Parlamento nazionale, le interrogazioni con richiesta di

risposta scritta le quali sono ricevibili anche in periodo di *prorogatio* dell'attività parlamentare per la loro particolare natura procedurale, nel senso che, comportando soltanto un rapporto scritto e diretto tra deputato e Governo, non necessitano dello svolgimento in Aula.

Presentare interpellanze

Statuto art. 7

Regolamento interno ARS, art. 145, comma 2.

L'interpellanza viene definita dal Regolamento come la *“domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta”*.

Nella pratica, però, non è agevole distinguere l'interpellanza dall'interrogazione, sicchè i deputati spesso finiscono per farne un uso promiscuo.

La differenza tra i due strumenti ispettivi, secondo le indicazioni contenute nelle circolari del Presidente della Camera dei Deputati, può così sintetizzarsi: mentre l'interrogazione corrisponde essenzialmente ad un'esigenza di informazione rispetto a singoli fatti, atti o comportamenti che rientrano nella competenza amministrativa del Governo, l'interpellanza mira, invece, a chiedere lumi al Governo su temi collegati all'indirizzo politico, anche settoriale, e sulle ragioni delle politiche adottate.

Per cui, dal carattere più “incisivo” dell’interpellanza, deriva la previsione regolamentare (art. 151) secondo la quale l’interpellante, qualora non rimanga soddisfatto della risposta del Governo e intenda aprire al riguardo un dibattito, può presentare una mozione.

E’ questa l’unica eccezione alla regola che impone, per le mozioni, la firma di almeno 4 deputati.

L’interpellanza, come ogni altro atto parlamentare, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Presidente dell’Assemblea.

Presentare risoluzioni in Commissione

Regolamento interno ARS, art. 158 ter, comma 1.

Tale facoltà è attivabile solamente in Commissione allo scopo di “manifestare orientamenti o definire indirizzi su specifici argomenti” per i quali non sussiste l’obbligo di riferire in Aula; uno di questi è l’esame delle relazioni che la Corte dei Conti invia all’Assemblea sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione (art. 74 quinquies Reg. int. ARS).

La risoluzione rientra, quindi, fra gli atti di indirizzo politico.

Presentare ordini del giorno

Regolamento interno ARS, art. 124, commi 1 e 2.

L'ordine del giorno (da non confondere con "l'ordine del giorno" della seduta di qualsiasi organo, che è il documento contenente l'elenco, suddiviso per punti, degli argomenti da discutere), insieme alla mozione e alla risoluzione, costituisce espressione tipica della funzione di indirizzo politico che spetta all'ARS e si sostanzia in una proposta, solitamente diretta al Governo, con la quale si formulano direttive o si impartiscono istruzioni ("impegna il Presidente della Regione" è la formula "sacramentale") relativamente a provvedimenti legislativi o, in genere, ad argomenti di interesse generale.

Tra questi il Regolamento prevede, specificamente, il documento di programmazione economico-finanziaria (art. 73 bis.1, comma 3) e la relazione annuale del Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione (art. 160 bis, comma 4).

In ordine al DPEF il Presidente dell'Assemblea ha stabilito che lo stesso vada votato a scrutinio palese trattandosi di uno strumento connesso ai documenti finanziari per i quali, in sede di votazione finale (art. 122, comma 4), è precluso il ricorso al voto segreto (v. decisione assunta nella seduta n. 98 del 14 novembre 2007).

L'ordine del giorno assolve, dunque, alla medesima funzione della mozione (vedi oltre a pag. 59), ma ne differisce per il suo carattere di accessorietà, nel senso che non costituisce atto autonomo essendo sempre collegato ad un oggetto già in discussione, in relazione al quale impartire indirizzi politici al Governo.

Solitamente l'oggetto della discussione (a parte i due casi prima esposti) è costituito da un disegno di legge ovvero da una mozione.

Relativamente a quest'ultima fattispecie è stata ammessa (v. seduta n. 117 del 24 gennaio 2008), in assenza di disciplina regolamentare, la facoltà di presentare ordini del giorno anche a mozioni di sfiducia (mentre ciò è espressamente escluso nei Regolamenti di Camera, art. 115, comma 2, e Senato, art. 166, comma 3).

Ciascun deputato ha facoltà di proporre ordini del giorno in ogni fase della discussione (dopo la chiusura non è più possibile illustrarli).

Qualora l'ordine del giorno contrasti con precedenti deliberazioni, sia formulato con frasi sconvenienti ovvero si riferisca a temi completamente estranei all'oggetto della discussione, il Presidente, inappellabilmente, ne pronuncia l'inammissibilità (art. 125).

Sugli ordini del giorno non sono ammessi emendamenti (art. 124, comma 3), ad eccezione di quello accettato dal Governo con riferimento al DPEF (art. 73 bis.1, comma 3).

Il Governo può dichiarare di accettarli *sic et simpliciter*;

in tal caso non sono posti in votazione, a meno che il proponente non lo richieda; ovvero di accettarli come raccomandazione ed allora l'Assemblea si astiene dal deliberare.

Questa procedura è rimessa alla prassi.

Osserviamo, infine, che la Corte Costituzionale (sent. n. 341/1996) ha affermato che anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno approvato da un Consiglio regionale (nella fattispecie si trattava del Consiglio della Sardegna), è astrattamente idoneo a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla Regione e, quindi, può dar luogo a conflitto di attribuzione.

Chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta (Giurì d'onore)

Regolamento interno ARS, artt. 27 e 106.

Un deputato che, nel corso di una discussione, sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una Commissione d'inchiesta (denominata "Giurì d'onore") al fine di indagare e giudicare la fondatezza dell'accusa.

Il Presidente, ove accolga la richiesta, assegna alla Commissione, che ha composizione paritaria essendo previsto un rappresentante per ogni gruppo parlamentare, un termine per riferire in Aula.

Dai lavori preparatori del Regolamento risulta chiaramente che l'art. 27 del Reg. int. si riferisce a questo tipo di Commissione e nulla ha a che vedere (l'identità di dizione genera spesso confusione) con le Commissioni d'inchiesta di cui si avvalgono le Camere nazionali per esperire indagini in materia di pubblico interesse. Queste procedono con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria (art. 82 Costituzione).

Poiché, come è noto, tali poteri di natura eccezionale non competono a livello regionale, l'Assemblea, se vuole dotarsi di uno strumento ispettivo che abbia una certa efficacia nell'ordinamento regionale, deve ricorrere al provvedimento legislativo (con legge, infatti, - la n. 4/1991 - è stata istituita la Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia).

La stessa Corte Costituzionale, nel riconoscere la legittimità della suddetta legge (sent. n. 4/1991), ha avuto modo di chiarire che l'ARS, qualora voglia istituire una Commissione speciale volta a raccogliere, attraverso indagini, elementi di conoscenza su fatti e persone, deve utilizzare l'art. 29 del Regolamento che prevede la nomina di commissioni d'indagine e di studio su determinate materie e argomenti.

Nella seduta del 23 marzo 1955, a seguito degli incidenti verificatisi in sede di Commissione legislativa, nel corso di un suo intervento per fatto personale, il Presidente della stessa chiese in Aula che fosse nominata una Commissione d'inchiesta.

Il Presidente Bonfiglio dichiarò subito aperta la discussione su tale richiesta;

indi la pose ai voti. Essendo stata approvata dall'Assemblea, il Presidente dichiarò di riservarsi di procedere alla nomina dei componenti della medesima ai sensi dell'articolo 17 (adesso 27) del Regolamento interno.

Intervenire nelle discussioni (entro certi limiti)

Regolamento interno ARS, artt. 100 e 103.

Parlare costituisce, ovviamente, l'attività principe del deputato; epperò, l'esercizio del diritto di parola è sottoposto a determinate regole nell'interesse generale, ossia per contemperare la manifestazione del pensiero con la produttività dei lavori parlamentari.

Nelle Commissioni e, in genere, nei collegi a ristretta composizione, il cui lavoro è caratterizzato da minori formalità, la discussione si svolge liberamente sotto la guida del Presidente che, ove occorra, applica, per quanto possibile, le procedure dettate per l'Aula.

In Assemblea, vige, invece, una dettagliata disciplina che si può così riassumere:

- a)** innanzitutto, opera la regola generale secondo la quale nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale; questo limite non si applica ai membri deli Governo ed ai relatori dei disegni di legge;

b) con riguardo, poi, all'attività legislativa, i tempi che ciascun deputato è tenuto a rispettare sono i seguenti:

- non più di 15 minuti in sede di discussione generale sui disegni di legge;
- non più di 10 minuti su ciascun articolo o emendamento, ovvero sul complesso degli emendamenti ad uno stesso articolo;
- non più di 5 minuti in sede di dichiarazione di voto.

Tali previsioni non si applicano ai disegni di legge di modifica del sistema elettorale regionale. Il Presidente, comunque, apprezzate le circostanze, può sempre elevare i termini per la discussione generale fino a 45 minuti;

c) infine, con riguardo all'attività politica, il tempo per ciascun intervento è così stabilito:

- non più di 5 minuti allorché si discutano o si votino mozioni (art. 154 bis, comma 2); tale limite si applica, in via analogica, anche agli ordini del giorno;
- non più di 15 minuti in occasione della discussione di mozioni di sfiducia (art. 154 bis, comma 3).



Quadro riassuntivo



ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Discussione generale	15 minuti	Art. 103, comma 2
Articoli o emendamenti	10 minuti	Art. 103, comma 2
Subemendamenti	5 minuti	Art. 103, comma 7
Sul ritiro di proposte o emendamenti	5 minuti	Art. 114, comma 2
Dichiarazione di voto	5 minuti	Art. 103, comma 2



ATTIVITÀ ISPETTIVA E POLITICA

Replica alle dichiarazioni del Governo sulle interrogazioni	5 minuti	Art. 142, comma 2
Svolgimento interpellanze	20 minuti	Art. 149, comma 2
Replica alle dichiarazioni del Governo sulle interpellanze	10 minuti	Art. 150
Illustrazione di mozioni	10 minuti	Art. 154 bis, comma 1
Discussione e dichiarazione di voto su mozioni	5 minuti	Art. 154 bis, comma 2
Illustrazione di mozioni di sfiducia	30 minuti	Art. 154 bis, comma 3
Discussione e dichiarazione di voto su mozioni di sfiducia	15 minuti	Art. 154 bis, comma 3

Question time		Art. 144 bis, comma 6
Risposta Governo	2 minuti	
Replica presentatore	1 minuto	

■ PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Dopo la proposta, un oratore contro e uno a favore	10 minuti	Art. 110, comma 1
--	-----------	-------------------

■ ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prima della conclusione della seduta i deputati che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per un tempo complessivo di 30 minuti	5 minuti per ciascun oratore	Art. 83, comma 2 e 3
--	------------------------------	----------------------

■ SUL CALENDARIO DEI LAVORI

Se un Presidente di gruppo si oppone, l'Assemblea delibera, per alzata e seduta, dopo l'intervento di un oratore per gruppo	5 minuti	Art. 98 quinquies, comma 4
---	----------	----------------------------

■ DISCUSSIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA DAL GOVERNO NEI DIVERSI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE

Discussione sulla relazione	30 minuti per ciascun gruppo più 5 minuti per ogni deputato iscritto al gruppo. Ogni intervento non può comunque superare i 20 minuti	Art. 160 bis, comma 3
-----------------------------	---	-----------------------

Intervenire prima della conclusione della seduta

Regolamento interno ARS, art. 83, commi 2 e 3.

È principio generale che in qualsivoglia collegio non si possa parlare se non su argomenti iscritti all'ordine del giorno. Tale regola è prevista per l'Assemblea all'articolo 99 del Regolamento interno e sanzionata dal successivo articolo 107 secondo il quale il Presidente invita gli oratori ad attenersi all'oggetto della discussione con la conseguenza che, in caso di inottemperanza, il Presidente medesimo, dopo un secondo invito, può togliere loro la parola.

Orbene, per consentire ai deputati di fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con la riforma regolamentare del dicembre del 1986 è stata data la possibilità agli stessi di intervenire per non più di 5 minuti prima della conclusione della seduta.

Nella prassi, i deputati prendono la parola su temi di carattere generale ritenuti meritevoli di attenzione anche ai fini di un loro inserimento nell'ambito dei provvedimenti da individuare in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Ne fanno parte, quindi, sollecitazioni, proposte e suggerimenti rivolti alla Presidenza dell'Assemblea ed al Governo.

Complessivamente il tempo assegnato a questi interventi non può superare i 30 minuti.

Da sottolineare che questa facoltà talvolta è utilizzata impropriamente dal deputato per sollevare richiami riguardanti l'ordine del giorno.

In questi casi il Presidente dell'ARS garantisce l'osservanza del Regolamento invitando il deputato ad intervenire nei tempi e nei modi a tal fine previsti.

Presentare domanda di congedo

Regolamento interno ARS, art. 84.

È potere-dovere del deputato partecipare ai lavori parlamentari, a meno che non chieda per iscritto congedo al Presidente il quale ne dà comunicazione all'Assemblea.

Il congedo, che costituisce in buona sostanza una informativa volta a "giustificare l'assenza del deputato", opera sul piano amministrativo e su quello regolamentare.

Quanto al primo aspetto, evita l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per i deputati assenti (in questa categoria non rientrano, a causa dell'ufficio ricoperto, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, il Presidente dell'ARS e i componenti del Consiglio di Presidenza, i Presidenti dei gruppi parlamentari, nonché i segretari regionali dei partiti); quanto al secondo, invece, sino ad un massimo di 9 congedi (art. 86, comma 3), incide sulla determinazione del numero legale con la conseguenza di ridurre il quorum necessario per le deliberazioni [ad esempio, se ricorrono 9 congedi il plenum si riduce ad 81 ($90 - 9 = 81$) con l'effetto

che il numero legale è garantito dalla presenza di 41 deputati ($81 : 2 = 40,5$ che si arrotonda a 41)).

I deputati in missione si ritengono in congedo, sempre che complessivamente - congedi e missioni - non venga superato il limite massimo del decimo (9) dei componenti l'Assemblea.

Far parte di non più di due commissioni

Regolamento interno ARS, art. 30.

Come regola generale un deputato che non sia componente del Governo fa parte di una Commissione legislativa permanente in base alla designazione effettuata dal suo gruppo di appartenenza.

Tuttavia, per i gruppi minori, ossia per quei gruppi che non riescono ad assicurare la presenza di propri rappresentanti in tutte le Commissioni legislative, è consentito che uno stesso deputato di tale gruppo sia componente di più commissioni.

Tale facoltà opera, comunque, per non più di due commissioni.

Così, ad es., essendo sei le commissioni legislative permanenti e tre i componenti del gruppo, è possibile, alla luce di tale facoltà, assicurare la presenza del gruppo medesimo in ogni commissione.

La stessa situazione non si verifica, invece, nell'ipotesi in cui il gruppo sia formato da soli 2 deputati; in tal caso questi potranno essere componenti di non più di 4 commissioni.

In quest'ultima evenienza il gruppo non rappresentato

in Commissione potrà, comunque, far partecipare ai lavori della medesima, con voto consultivo, un proprio esponente previa comunicazione al Presidente della Commissione interessata (art. 69 bis).

Si ricorda, infine, che il succitato art. 30 non si applica per le Commissioni di nomina presidenziale (Commissione per il Regolamento, Commissione per la verifica dei poteri e Commissione per la Biblioteca, nonché per le Commissioni speciali di cui all'art. 29 del Regolamento e cioè per i minori collegi nominati per l'esame di determinati disegni di legge ovvero a fini di indagine e di studio su determinate materie e argomenti) e per la Commissione concernente l'attività dell'Unione europea prevista dall'art. 39 bis del Regolamento.

Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 45.

Il deputato, ai fini dell'esercizio delle funzioni ispettiva e politica di cui all'articolo 7 dello Statuto, ha diritto di accedere o di estrarre copia dei documenti amministrativi connessi a tale attività.

Pertanto non occorre alcuna richiesta motivata, ma sono sufficienti le esigenze conoscitive sottese al sindacato ispettivo e politico.

Inoltre, è prevista l'esenzione dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro onere.



II Due deputati possono:

Chiedere la verifica del numero legale in Commissione

Regolamento interno ARS, artt. 32, comma 1, e 69, comma 1.

La riforma regolamentare dell'ottobre 2003 ha esteso alle sedute di Commissione il principio della presunzione del numero legale, sino a quel momento vigente soltanto per i lavori d'Aula. Tale principio – come è noto – consiste nel ritenere che, qualunque sia il numero dei deputati presenti, sussista comunque la maggioranza (metà più uno) dei componenti l'organo (c.d. quorum strutturale o costitutivo) per potere validamente deliberare.

Nelle Commissioni tale quorum varia a seconda della composizione del collegio.

Così, ad esempio, nelle Commissioni legislative permanenti, composte da 15 deputati (art. 62, comma 2, Reg. int.), il numero legale è 8.

E' previsto, però, che 2 (o più) componenti possano chiedere la verifica del numero legale allorché la Commissione debba procedere a votazione.

Ne deriva che tale richiesta non può essere avanzata nei casi in cui non vi siano deliberazioni da prendere (discussione generale di disegni di legge, svolgimento di interrogazioni, audizioni, ecc.).

Qualora l'accertamento dia esito negativo (ossia venga a mancare il quorum legale) il Presidente applica, in

via analogica, le regole procedurali previste per l'Aula (art. 87, comma 1, Reg. int.): sospendere la seduta per un'ora, ovvero toglierla e rinviarla al giorno successivo non festivo.

Alla ripresa della seduta, o nella seduta successiva, torna ad applicarsi la presunzione di sussistenza del numero legale, sicché per il suo accertamento è necessaria una nuova domanda.

Recitano le norme in esame che i richiedenti la verifica non sono computati agli effetti del numero legale.

Orbene, questa disposizione, che dice esattamente il contrario di quanto dettato per l'Aula (art. 86, comma 6, Reg. int.), suscita le seguenti perplessità sul piano logico-giuridico:

- chiedere la conta dei presenti e, nello stesso tempo, risultare assenti appare una contraddizione in termini;
- l'applicazione di siffatta regola in collegi a dimensione ridotta come le Commissioni determina effetti paradossali.

Facciamo un esempio. Poniamo che in una Commissione legislativa siano presenti 8 componenti, ossia la maggioranza dei componenti (15) assegnati alla stessa.

Orbene, qualora due di essi chiedano verifica del numero legale, questo, per effetto del suddetto "scorporo", viene meno, risultando giuridicamente presenti 6 componenti, anziché i membri effettivi che sono 8!

Con la conseguenza, davvero aberrante, che il

Presidente della Commissione sarà costretto a sospendere o togliere la seduta, malgrado sia fisicamente presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

Una simile procedura ci sembra, obiettivamente, in contrasto con l'art. 64, comma 3, della Costituzione.

Alla verifica d'ufficio (ossia a cura del Presidente) del numero legale in Commissione si provvede nei seguenti casi indicati nella nota del Presidente dell'ARS n. 1188 del mese di novembre 2003: deliberazione finale sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea (art. 69, comma 2, Reg. int.); deliberazione relativa all'espressione di pareri su atti del Governo regionale (art. 70 bis, Reg. int.).

Chiedere la costituzione di un gruppo parlamentare

Regolamento interno ARS, art. 23.

Per la costituzione di un gruppo parlamentare occorrono almeno cinque deputati.

A tal fine è sufficiente che essi, entro cinque giorni dalla prima seduta della legislatura, ne diano comunicazione al competente Servizio.

E', però, possibile che l'Ufficio di Presidenza autorizzi la costituzione di un gruppo con un numero di aderenti inferiore a tale soglia (non sono comunque ammessi i "monogruppi", tranne quello misto che ha carattere residuale, nel senso che vi confluiscono coloro che non

fanno parte di alcun gruppo costituito) purché ricorrano le seguenti condizioni:

- elezione in almeno due circoscrizioni;
- appartenenza a partiti o movimenti organizzati nell'intera Regione ovvero che abbiano una rappresentanza, organizzata in gruppi parlamentari, al Parlamento nazionale.

Sul piano regolamentare non esiste alcuna differenza tra gruppi costituiti di diritto e gruppi autorizzati.

Ci sembra utile evidenziare, infine, che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 337/2005, ha configurato i gruppi parlamentari *“come momento aggregativo strettamente raccordato alle attribuzioni politico-parlamentari dell'Assemblea, presidiate a livello di normativa di rango costituzionale”*.



Tre deputati possono:

Chiedere la convocazione della Commissione di cui fanno parte

Regolamento interno ARS, art. 70.

Questa forma di convocazione prende il nome di “autoconvocazione” e viene utilizzata (solitamente dall'opposizione) per sopperire ad una eventuale inerzia del Presidente della Commissione, ovvero per chiedere la trattazione di determinati argomenti nei periodi di aggiornamento dell'ARS.

Essa, quindi, ha carattere straordinario.

Le Commissioni sono, altresì, convocate:

- **dal Presidente dell'Assemblea**, per la prima volta, ad inizio di legislatura, e successivamente in occasione del loro rinnovo dopo il primo biennio (limitatamente alle Commissioni legislative permanenti), per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza (art. 31, comma 1, Reg. int.);
- **dal Presidente dell'Assemblea**, ogni qual volta lo ritenga necessario (art. 62 quater, comma 2, reg. int. ARS);
- **dal Presidente della Commissione**, in via ordinaria, tramite comunicazione data al termine della seduta, ovvero tramite invio dell'ordine del giorno ai

componenti almeno 48 ore prima della riunione (art. 32, commi 6 e 7, Reg. int.).

Ricordiamo, infine, che il Governo regionale può chiedere la convocazione delle Commissioni legislative permanenti per comunicazioni o chiarimenti (art. 69, comma 13, Reg. int.) e che il Presidente dell'ARS convoca e presiede periodicamente la Commissione "Bilancio", allargata ai Presidenti dei gruppi parlamentari, ai Presidenti delle altre Commissioni legislative permanenti ed al Governo, per una ricognizione dell'attività legislativa in rapporto alla programmazione triennale della spesa (art. 74 quater Reg. int.).

IV Quattro deputati possono:

Chiedere in Commissione che la Corte dei Conti fornisca ulteriori informazioni ed elementi di giudizio

Regolamento interno ARS, art. 74 septies, comma 2.

La Corte dei Conti riferisce, almeno annualmente, all'Assemblea sull'esito del controllo successivo eseguito sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione, nonché delle amministrazioni pubbliche locali (art. 3, commi 4 e 6, legge n. 20/1994 e successive modificazioni, nonché art. 2 del d. lgs. n. 655/1948 nel testo sostituito dal d. lgs. n. 200/1999).

Le relazioni della Corte sono comunicate al Presidente dell'ARS (oltre che al Presidente della Regione e agli Assessori regionali) e da questi assegnate per l'esame alla Commissione "Bilancio" ed alle Commissioni competenti per materia.

Le Commissioni, su domanda di almeno 4 componenti, possono, tramite la Presidenza dell'Assemblea, richiedere alla Corte dei Conti di fornire ulteriori elementi informativi.

Presentare una mozione

Statuto art. 7

Regolamento interno ARS, art. 152.

Come accennato in precedenza, la mozione costituisce lo strumento principale di cui si avvale l'ARS (come, del resto, ogni Assemblea legislativa) per manifestare il proprio orientamento politico su un determinato argomento; essa si caratterizza per la sua versatilità, giacché consente non solo di impartire direttive al Governo (che – com'è ovvio – è il destinatario più ricorrente), ma anche di formulare voti (ad es. al Parlamento nazionale) o di esprimere opinioni sulle più svariate materie.

Alle volte le mozioni hanno come destinatario lo stesso Presidente dell'Assemblea (in tal caso il verbo di rito è “invita”).

L'inosservanza, da parte del Governo, degli indirizzi deliberati dall'Aula rileva solamente sul piano politico (in tal senso v. C. S., sez. IV, dec. n. 6963/2004).

Essendo, dunque, la mozione atto di notevole rilievo politico-parlamentare, ne discende che il Regolamento la circonda di particolari garanzie procedurali. Queste, in sintesi, sono:

- ***un numero minimo di firme (4) per la sua presentazione;***

- **discussione modellata su quella dei disegni di legge;**
- **divieto di interrompere, con altri argomenti, la discussione che, comunque, non può occupare più di tre sedute (art. 158 Reg. int. ARS).**

Le mozioni, come rilevato in precedenza, sono sottoposte al giudizio di ammissibilità della Presidenza dell'Assemblea.

Al riguardo citiamo questo significativo precedente.

Nella seduta n. 108 del 9 giugno 1964, in sede di determinazione della data di discussione delle mozioni n. 20 degli onorevoli Seminara ed altri e n. 21 degli onorevoli Muccioli ed altri, il Presidente della Regione, onorevole D'Angelo, ne eccepiva l'improponibilità, poiché riguardavano la stessa questione trattata dalle mozioni n. 7 e 9 che nella seduta del 20 febbraio erano state dichiarate improponibili con decisione del Presidente.

Il Presidente Lanza comunicava la seguente decisione:

"In ordine alla eccezione di improponibilità sollevata dal Presidente della Regione sulle mozioni n. 20 degli onorevoli Seminara ed altri e numero 21 degli onorevoli Muccioli ed altri, la Presidenza osserva che le mozioni riportano la stessa materia trattata dalle mozioni numero 7 degli onorevoli Muccioli ed altri e numero 9 degli onorevoli Lo Magno ed altri che nella seduta del 20 febbraio 1964 sono state dichiarate improponibili da questa Presidenza a seguito di analoga eccezione sollevata dal Presidente della Regione.

Infatti, le mozioni oggi presentate tendono ad ottenere lo stesso scopo che si prefiggevano le mozioni numeri 7 e 9 e cioè la riassunzione in servizio dei cosiddetti cottimisti dell'agricoltura, differenziandosi soltanto nella imputazione della spesa, che si vorrebbe fare gravare sui capitoli di bilancio destinati al pagamento degli impiegati del ruolo unico per i servizi periferici, istituito con la legge 20 agosto 1962, numero 23.

La Presidenza non può, in questa sede, che confermare le argomentazioni che la indussero a dichiarare improponibili le mozioni numeri 7 e 9, e cioè che non

si possono modificare con strumenti parlamentari situazioni espressamente regolate da leggi; e pertanto dichiara che i motivi di improponibilità che furono messi in risalto per le ricordate mozioni numeri 7 e 9 sussistono anche per le mozioni oggi in esame.

Va rilevato, però, che la mozione n. 20, nel suo dispositivo, contiene una parte che, se presa a sé stante, non presenta alcun motivo di improponibilità. Mi riferisco alla parte che impegna il Governo a licenziare in linea subordinata il personale comunque assunto presso la Regione posteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1958, numero 14.

Pertanto, qualora i proponenti lo richiedano, la Presidenza potrebbe ammettere la mozione numero 20 soltanto nella seconda parte del dispositivo, nella quale però vanno soppresse le parole: "in caso contrario".

La Presidenza, pertanto, dichiara improponibili le mozioni numero 21, degli onorevoli Muccioli ed altri, e 20, degli onorevoli Seminara ed altri, salvo, per questa ultima, il diritto dei presentatori di chiederne l'ammissione limitatamente alla seconda parte del dispositivo.

Invito, quindi, i presentatori della mozione numero 20 a far conoscere il loro intendimento".

L'onorevole Grammatico chiedeva che la mozione numero 20, così come ammessa dalla Presidenza, venisse discussa nella seduta di lunedì 13 giugno 1964.

Notiamo, infine, che nel *genus* mozione si distinguono le seguenti:

1) mozione di censura a singolo Assessore, introdotta per via di prassi, con la quale si contesta l'operato dello stesso sul piano essenzialmente amministrativo, in relazione ad un determinato argomento o provvedimento rientrante nella sua competenza.

Per la sua presentazione e discussione si applicano le regole generali;

2) mozione di revoca del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che può essere presentata da un quinto dei componenti dell'Assemblea, ossia da 18 deputati. Per questa fattispecie, stante la sua particolarità, sono previste specifiche regole procedurali (v. *infra* a pag 86);

3) mozione di sfiducia, che, se approvata, comporta l'obbligo giuridico per il Presidente della Regione di dimettersi e, contestualmente, lo scioglimento dell'Assemblea.

Va da sé che per la sua presentazione e discussione sono previste, nello Statuto e nel Regolamento, particolari cautele procedurali di cui parleremo più avanti (v. *infra* a pag 87);

4) mozione di sfiducia individuale, con la quale si chiedono, in sostanza, le dimissioni di un membro del Governo per motivi di ordine politico.

Tale iniziativa, pacificamente ammessa nella forma di governo parlamentare, trova il suo fondamento giuridico nel fatto che gli Assessori regionali, in base al vigente Statuto, sono titolari di proprie specifiche competenze in quanto “preposti” ai singoli rami di amministrazione.

Essi, quindi, possono essere chiamati a rispondere, direttamente, del loro operato anche dinanzi

all'Assemblea regionale (art. 20 St.).

Ciò, a ben vedere, nell'attuale sistema di governo, costituirebbe una deroga - ammissibile perché ancorata ad una normativa di rango costituzionale qual è lo Statuto siciliano - al principio della unicità della responsabilità politica del Presidente della Regione, principio che, a giudizio della Corte Costituzionale (sentenza n. 12/2006), discende dalla forma di governo regionale tratteggiata dall'art. 122, quinto comma, Cost. (elezione a suffragio universale e diretto dal Capo dell'Esecutivo e correlativo potere di nominare e revocare, in via esclusiva, i componenti della Giunta).

Ricordiamo che per tale modello (investitura popolare del Presidente della Regione) ha optato la Regione siciliana con la legge statutaria n. 7/2005. Per questa fattispecie si applicano le norme speciali dettate per le mozioni di sfiducia.

In ogni caso sarà compito del legislatore statutario verificare la compatibilità del suddetto istituto con il sistema di elezione diretta del Presidente della Regione.

Cinque deputati possono: Costituire un gruppo parlamentare

Regolamento interno ARS, art. 23.

(V. supra a pag. 54)

Chiedere una diversa assegnazione dei disegni di legge

Regolamento interno ARS, art. 65, comma 6.

Il Presidente dell'Assemblea, ad inizio di seduta, dà comunicazione dell'invio dei disegni di legge alle Commissioni legislative permanenti a seconda delle rispettive competenze.

Così, ad esempio, un disegno di legge riguardante la viticoltura andrà assegnato alla III Commissione "Attività produttive".

Qualora però, entro i due giorni successivi a tale comunicazione, 5 deputati (ovvero il Governo o un Presidente di gruppo) propongano una diversa assegnazione, il Presidente dell'Assemblea sottopone la questione alla Commissione per il Regolamento (art. 39) al fine di acquisire il parere. Sulla scorta di tale parere il Presidente, cui spetta garantire l'osservanza del Regolamento nonché la tutela del buon andamento dei lavori dell'Assemblea (art. 7 Reg. int.), adotterà le conseguenti determinazioni.

Chiedere la verifica del numero legale in Aula

Regolamento interno ARS, art. 85.

Sulla nozione di numero legale rinviamo a quanto detto a proposito delle Commissioni. Qui indichiamo le caratteristiche e le modalità procedurali relative all'Organo plenario.

In Aula, il numero legale può essere inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati all'ARS (46 su 90).

Il Regolamento consente, infatti, che dal plenum (90 deputati) vengano detratti coloro che non abbiano ancora prestato il giuramento di rito (ai quali devono aggiungersi gli eventuali seggi temporaneamente vacanti a seguito di decessi, di dimissioni accettate, ovvero di sospensioni o decadenze determinate da provvedimenti giurisdizionali), gli assenti per incarico avuto dall'Assemblea, gli esclusi per motivi "disciplinari" (artt. 90 e 91 Reg. int.), nonché i deputati in congedo, ma questi ultimi fino al massimo di un decimo calcolato sui deputati effettivamente in carica (art. 86, commi 2 e 3, Reg. int.).

Per essere più chiari ricorriamo ad un esempio. Se da 90 (plenum dell'ARS) togliamo, ad esempio, 6 unità per assenze e congedi, otteniamo la cifra di 84; la metà più uno di questa fa 43 che corrisponde, dunque, al numero legale per quella data seduta.

I richiedenti la verifica sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale; è questa una norma – rileva la dottrina (DI CIOLO-CIAURRO) – dalla evidente finalità antiostruzionistica.

Da sottolineare, infine, che la verifica non può essere chiesta nel caso di votazioni che, per espressa disposizione del Regolamento, debbano effettuarsi peralzata e seduta (in genere sulle questioni procedurali).

Chiedere la chiusura delle iscrizioni a parlare

Regolamento interno ARS, art. 100, comma 2.

Chiedere la chiusura della discussione

Regolamento interno ARS, art. 115, comma 2.

Qualunque sia l'oggetto della discussione, cinque deputati (o la Commissione o il Governo) possono chiedere la chiusura della discussione, una volta trascorsi i tempi (numeri e date delle singole sedute destinate alla trattazione degli argomenti) individuati nel calendario dei lavori predisposto ed approvato ai sensi dell'art. 98 quinquies del Regolamento.

Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, appositamente convocata dal Presidente, non arrivi a conclusioni unanimi su detta richiesta, questa viene posta in votazione, in Aula, peralzata e seduta (come,

del resto, tutte le questioni incidentali).

In tal caso possono parlare un oratore pro ed un oratore contro per non più di cinque minuti ciascuno.

Chiedere la votazione per divisione

Regolamento interno ARS, art. 127, comma 2.

Questo modo di votazione palese (il cui utilizzo è molto raro) comporta che i votanti, su indicazione della Presidenza, vadano a collocarsi in distinti settori dell'Aula a seconda del tipo di voto che intendano manifestare (sette dei favorevoli, dei contrari o degli astenuti).

Chiedere la riprova del voto per alzata e seduta

Regolamento interno ARS, art. 128, comma 1.

Nel caso in cui sorgano dubbi, in Aula, sull'esito di una votazione effettuata per alzata e seduta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato è consentito ad almeno 5 deputati (o al Governo) chiederne la ripetizione (c.d. controprova).

Su conforme richiesta, si procede alla votazione per divisione qualora neanche la controprova abbia fatto chiarezza.

Il Presidente, comunque, per agevolare il computo dei voti può sempre disporre che la controprova avvenga

mediante procedimento elettronico senza registrazione dei votanti.

Opporsi al ritiro di una mozione dopo che questa sia stata letta in Aula

Regolamento interno ARS, art. 153, comma 3.

VI Sette deputati possono: **C** Chiedere la votazione per scrutinio nominale

Regolamento interno ARS, art. 127, commi 2 e 3.

Il modo ordinario di votazione, in Assemblea, è quello per alzata e seduta (nelle Commissioni, per ovvie ragioni, si procede per alzata di mano).

Essendo il numero legale presunto, il Presidente si limita a conteggiare i favorevoli, i contrari e gli eventuali astenuti; a parità di voti la proposta s'intende respinta (art. 132 Reg. int. ARS).

E' però consentito che sette deputati chiedano, anche verbalmente, prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare, la votazione per scrutinio nominale, la quale consiste nell'espressione palese del voto – sì, no, mi astengo – da parte di ciascun deputato nominativamente individuato.

Sino al 1990 a tal fine veniva utilizzato il “foglio-chiama”, ossia l'elenco cartaceo riportante il cognome dei 90 componenti dell'ARS, ove il deputato Segretario incaricato di fare l'appello segnava nelle apposite caselle la risposta fornita da ciascun parlamentare.

A partire da tale data è stato introdotto – e viene adoperato normalmente – il procedimento elettronico con registrazione dei votanti.

Esso dà modo al deputato, mercé l'ausilio di un terminale installato nel suo seggio attivabile con una tessera personale di riconoscimento (*badge*), di effettuare la sua scelta premendo uno dei tre pulsanti che corrispondono, rispettivamente, a voto favorevole, voto contrario, astensione.

Contemporaneamente sui due tabelloni luminosi (l'uno posto nella parete alle spalle dei banchi della Presidenza e l'altro – di fronte – nella parete sovrastante le tribune riservate al pubblico), che riproducono schematicamente la dislocazione dei terminali nei vari settori dell'Aula, si accendono i *led* con il colore verde, rosso e bianco a seconda del tipo di voto espresso (rispettivamente: favorevole, contrario o astensione).

L'introduzione del procedimento elettronico ha comportato certamente dei vantaggi sia in termini di risparmio temporale (una votazione elettronica si esaurisce in qualche minuto, mentre in precedenza per una votazione per appello nominale occorreva mediamente un quarto d'ora) che di certezza del risultato.

Ovviamente, in caso di difettoso funzionamento del sistema elettronico lo scrutinio nominale ha luogo con il tradizionale appello. Quest'ultimo è, però, obbligatorio per le votazioni di fiducia o di sfiducia (art. 129, comma 2, Reg. int. ARS).

Ricordiamo che la votazione nominale viene utilizzata per l'approvazione finale dei disegni di legge, a meno che dodici deputati non chiedano lo scrutinio segreto.

La forma nominale è, comunque, espressamente prescritta nel caso di votazione finale dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione, di variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio (art. 122, comma 4, Reg. int. ARS).

Infine, ci sembra utile aggiungere qualche parola sulla questione del calcolo degli astenuti ai fini del *quorum* di maggioranza (o *quorum* funzionale), che – normalmente – corrisponde alla metà più uno di coloro che esprimono un voto (c.d. maggioranza semplice: art. 132 Reg. int. ARS).

In taluni casi, tassativamente indicati (ad es. primo ciclo di votazioni per l'elezione del Presidente dell'ARS, ovvero approvazione delle "leggi statutarie" ovvero ancora modifica del Regolamento interno), sono invece richieste maggioranze diverse, definite "qualificate" (che vanno da 2/3 a metà più uno dei componenti dell'ARS).

Orbene, sino al 1989, si applicava in Assemblea il metodo di calcolo (tuttora in uso presso la Camera dei deputati) secondo il quale gli astenuti non vengono conteggiati per il computo della maggioranza, che è riferita ai votanti (tra i quali – in base alla consuetudine vigente a Montecitorio – rientrano esclusivamente coloro che dicono "sì" o "no").

In quell'anno l'ARS (in forza della decisione presidenziale assunta nella seduta n. 246 del 5 dicembre 1989) optò per il metodo attualmente in vigore al Senato della Repubblica, secondo il quale la maggioranza è

calcolata su quanti partecipano alla votazione, ivi compresi, quindi, gli astenuti.

Facciamo un esempio. Supponiamo che su 50 deputati presenti alla votazione, 10 si astengano.

Con il “metodo-Camera” i votanti sono 40 (50-10) e la maggioranza risulta, quindi, di 21 voti.

Con il “metodo-Senato” i votanti, invece, sono sempre 50 (definiti nel Regolamento “partecipanti alla votazione”) e la maggioranza risulta conseguentemente di 26 voti.

Come si vede, dunque, l'utilizzo dell'uno o dell'altro sistema non è indifferente ai fini del risultato; non c'è dubbio, infatti, che il “metodo-Camera”, comportando l'abbassamento del *quorum* di maggioranza, agevola l'adozione delle delibere.

VII Otto deputati possono:

Proporre la questione pregiudiziale o sospensiva dopo l'inizio della discussione

Regolamento interno ARS, art. 101, comma 2.

(V. supra a pag. 34)

Chiedere che la discussione generale sul disegno di legge venga fatta per parti o per titoli

Regolamento interno ARS, art. 120.

Si tratta di una richiesta (in pratica quasi mai avanzata) volta ad accelerare i tempi di discussione ovvero giustificata dalla natura del provvedimento in esame.

Essa può essere attivata anche dal Governo, dalla Commissione o dal deputato proponente ovvero da un Presidente di gruppo parlamentare.

Qualora sorgano opposizioni, decide l'Assemblea con votazione per alzata e seduta, senza dibattito.

VIII Nove deputati possono:

Chiedere la procedura normale di esame e di approvazione per i disegni di legge assegnati in Commissione in sede redigente

Regolamento interno ARS, art. 64 bis, comma 5.

La riforma regolamentare dell'ottobre 2003 (ispirandosi all'art. 72 della Costituzione) prevede che, per i disegni di legge recanti testi unici (nonché quelli individuati all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari nell'ambito della programmazione dei lavori), le competenti Commissioni – su iniziativa del Presidente dell'ARS, sentiti i Vice Presidenti – possono procedere non solo alla consueta istruttoria (sede referente), ma anche alla deliberazione dei singoli articoli, restando in ogni caso riservata all'Assemblea la votazione finale del testo con sole dichiarazioni di voto.

Questa procedura "mista" (che la dottrina configura in termini di vera e propria delega di funzione deliberante dall'Assemblea plenaria alla Commissione, sia pure limitatamente all'articolato) è, però, vietata per i disegni di legge in materia statutaria, elettorale e finanziaria (art. 64 bis, comma 1).

Comunque, sino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, è sempre possibile il ritorno all'ordinaria procedura (c.d. "rimessione" del disegno di legge all'Aula) qualora lo richiedano 9 deputati, o il

Governo, ovvero due quinti dei componenti della Commissione (6 su 15).

Ci sembra utile precisare, infine, che la sede legislativa o deliberante in Commissione (consistente nel fatto che questa – a determinate condizioni – possa sostituirsi in toto all'Assemblea nell'esame e nell'approvazione dei disegni di legge) è stata esclusa sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/1959, che così ha affermato: *“Le Commissioni legislative permanenti sono organi dell'Assemblea regionale, che hanno il compito di esaminare i disegni e le proposte di legge che sono ad esse inviate dal Presidente dell'Assemblea secondo le rispettive competenze, e la loro attività si conclude con la presentazione all'Assemblea regionale di relazioni sui disegni o proposte di legge esaminati ai fini delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea”*.

Chiedere la votazione per scrutinio segreto

Regolamento interno ARS, art. 127, comma 2.

Come detto in precedenza, per le deliberazioni normalmente si applica il metodo del voto palese (alzata e seduta, divisione, scrutinio nominale), per cui lo scrutinio segreto (la cui *ratio* sta nel garantire al deputato la massima libertà di giudizio) rappresenta un'eccezione, che è possibile attivare su richiesta di 9 deputati, ovvero di 12 nel

caso di votazione finale di disegni di legge (art. 122, comma 2, Reg. int. ARS), sempre che questi non riguardino la materia finanziaria (art. 122, comma 4, Reg. int. ARS).

Il voto segreto è, però, obbligatorio nelle questioni riguardanti persone (art. 127, comma 7, Reg. int. ARS).

Esso ha luogo con le seguenti modalità:

- a)** in via ordinaria, col procedimento elettronico, registrando, ovviamente, chi partecipa alla votazione e non certo il tipo di voto espresso. Conseguentemente sui tabelloni luminosi compariranno due colori: giallo per i votanti, e bianco per gli astenuti. Prevede, infatti, il Regolamento (art. 131, comma 2) che, nel caso di votazione a scrutinio segreto, il deputato possa esternare i motivi dell'astensione;
- b)** qualora l'apparato elettronico non funzioni, lo scrutinio segreto avviene mediante deposito nelle apposite urne delle palline (una bianca e una nera) consegnate a ciascun votante; questi, nel caso di voto favorevole, depositerà pallina bianca nell'urna bianca e pallina nera nell'urna nera; farà l'inverso per il voto contrario;
- c)** mediante schede (recanti a stampa il cognome ed il nome di tutti i deputati) da deporre in apposita urna; questo sistema viene adoperato: per l'elezione del Presidente dell'ARS e dei membri dell'Ufficio di Presidenza (art. 4 bis Reg. int. ARS); per l'elezione di

componenti di Commissioni che non siano quelle legislative permanenti per le quali si utilizza il dispositivo elettronico (art. 26 Reg. int. ARS); per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni (art. 31 Reg. int. ARS).



IX Dieci deputati possono:

Chiedere che l'Assemblea si riunisca in seduta segreta

Regolamento interno ARS, art. 76, comma 1.

Normalmente le sedute dell'ARS sono aperte al pubblico, il quale accede alle tribune ad esso riservate secondo regole di ammissione stabilite dalla Presidenza e dai deputati Questori (art. 96, comma 2, Reg. int. ARS).

Le persone presenti in Aula devono tenere un comportamento irreprensibile, osservando il più rigoroso silenzio ed astenendosi nel modo più assoluto dal fare cenni di approvazione o disapprovazione a seconda degli argomenti trattati o degli oratori che si alternano al microfono; in caso contrario il Presidente sospende la seduta e fa sgomberare l'Aula.

Al riguardo segnaliamo un episodio recentemente verificatosi.

Nella seduta n. 304 del 6 luglio 2005, mentre era in corso la discussione unificata di mozioni, interpellanze ed interrogazioni riguardanti la gestione dei rifiuti in Sicilia, accadde che numerose persone che assistevano ai lavori diedero vita a vivaci proteste e rumorose contestazioni, talchè il Presidente di turno, terminata la seduta, ritenne opportuno, con lettera formale, invitare i Questori (cui compete, per regolamento, di "sovrintendere" alla sicurezza del Palazzo) a far sì che, attraverso le competenti strutture, si operasse un più attento controllo di selezione e filtro degli estranei ammessi in Aula.

Un apposito banco è, poi, riservato alla Stampa parlamentare.

Inoltre, da qualche anno, le sedute dell'ARS sono visionabili su Internet nel sito www.ars.sicilia.it cliccando, nella pagina iniziale, alla voce "Segui la seduta in diretta".La pubblicità dei lavori assembleari è altresì assicurata in forma cartacea mediante la pubblicazione del resoconto stenografico (art. 81, comma 6, Reg. int. ARS). Questo è edito in due versioni: la prima, avente carattere provvisorio, viene distribuita immediatamente dopo la fine della seduta; la seconda, in veste definitiva, ossia nel testo revisionato sotto il profilo esclusivamente formale, viene pubblicata a distanza di qualche mese.

Nelle Commissioni la pubblicità dei lavori è garantita, in via ordinaria, tramite sommari redatti dal funzionario addetto e pubblicati settimanalmente nel Bollettino delle Commissioni (art. 34, comma 1, Reg. int. ARS).

Le sedute, quindi, dei minori collegi non sono aperte al pubblico, a meno che non ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale; in tal caso le Commissioni, su autorizzazione del Presidente dell'ARS, possono ammettere il pubblico ad assistere alle sedute interessate (art. 34 bis, comma 1, Reg. int. ARS). Per le modalità di comportamento si applicano le medesime regole vigenti per l'Aula.

Comunque, le sedute delle Commissioni destinate allo svolgimento di interrogazioni sono sempre pubbliche (art. 143 bis, comma 5, Reg. int. ARS).

Ricordiamo, infine, che le Commissioni hanno facoltà di decidere quali dei propri lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti (art. 69, comma 15, Reg. int. ARS).

X Dodici deputati possono:

Chiedere la votazione finale a scrutinio segreto di un disegno di legge

Regolamento interno ARS, art. 122, comma 2.

(V. supra a pag. 75)

XI Quindici deputati possono:

Chiedere che la discussione in Aula avvenga su un testo diverso da quello esitato dalla Commissione

Regolamento interno ARS, art. 64, comma 2.

Come rilevato in precedenza, la funzione principale delle Commissioni legislative permanenti è quella istruttoria, ossia di esaminare preliminarmente i disegni di legge assegnati (avvalendosi a tal fine di dati ed informazioni forniti dal Governo anche sotto forma di relazioni tecniche, ascoltando Assessori e dirigenti,

disponendo indagini conoscitive ovvero chiedendo alla Presidenza dell'ARS di invitare la Corte dei Conti a fornire chiarimenti e documenti relativi alle materie in esame).

Da sottolineare che l'art. 12 dello Statuto prevede la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali alla elaborazione dei progetti di legge in Commissione.

Le regole procedurali di tale disposizione trovano la loro disciplina negli artt. 71, 72 e 73 del Regolamento interno dell'ARS.

Esse, da un lato, chiariscono quali siano i soggetti da convocare (parti sociali, organizzazioni professionali, esponenti della pubblica amministrazione, professori universitari, ecc.) e, dall'altro, precisano che il loro ruolo ha carattere prettamente consultivo costituendo un momento che precede, senza influenzarlo in termini giuridici, il processo decisionale della Commissione, la quale pertanto rimane libera di determinarsi come ritiene più opportuno.

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione di un testo proprio della Commissione da sottoporre al vaglio dell'Aula insieme ai disegni di legge di iniziativa parlamentare o governativa. Tale testo reca, in alto a destra, i numeri di tutti i progetti vertenti su quella data materia esaminati nel corso dell'iter procedurale.

La discussione in Assemblea ha luogo sul testo licenziato dalla Commissione, a meno che, su richiesta di 15 deputati o del proponente, l'Aula non deliberi diversamente per alzata e seduta.

Si tratta, comunque, di un'ipotesi pressoché sconosciuta ai resoconti parlamentari.

Chiedere la discussione in Aula di un disegno di legge non esitato dalla competente Commissione

Regolamento interno ARS, art. 68, comma 2.

Le Commissioni legislative permanenti sono tenute a presentare le loro relazioni all'Aula entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte di legge. Tale termine può essere prorogato dall'Assemblea, per una sola volta, per un egual periodo di tempo. Qualora anche questo sia decorso infruttuosamente, il disegno di legge, su richiesta di un sesto dei deputati (15) o di tutti i componenti di un gruppo parlamentare, viene discusso nel testo del proponente, previo parere della Commissione "Bilancio" da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.

La medesima procedura si applica qualora uno o più disegni di legge vengano assegnati ad una Commissione speciale appositamente costituita (art. 29 bis, comma 4, Reg. int. ARS).

Orbene, tale disposizione, nata con l'intento di porre rimedio all'inerzia delle Commissioni, appare adesso obsoleta perché non conforme al metodo della programmazione che dal 1986 regola l'organizzazione dei lavori parlamentari (art. 98 ter Reg. int. ARS).

Essa, quindi, è da ritenere superata dal successivo art. 68 bis (introdotto nel 2002) secondo il quale i disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori e non esitati dalle competenti Commissioni sono segnalati dalla Presidenza dell'ARS alla Conferenza dei Capigruppo, la quale può deliberare, a maggioranza dei tre quarti dei Presidenti di Gruppo, l'iscrizione dei suddetti disegni di legge all'ordine del giorno dell'Aula nel testo del proponente e previo passaggio, ove occorra, in Commissione "Bilancio".

Chiedere la discussione in seduta segreta del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea

Regolamento interno ARS, art. 77.

Nelle prime legislature (ricordiamo che la seduta inaugurale della I legislatura dell'ARS si tenne il 25 maggio 1947) era prassi che la discussione dei bilanci interni avesse luogo in seduta segreta; ciò, nella considerazione che tale materia ed in genere ogni argomento concernente il funzionamento dell'ARS meglio poteva essere affrontato in sede riservata, dando modo al Presidente dell'Assemblea ed ai membri del Consiglio di Presidenza di potersi esprimere in piena e totale libertà.

Riportiamo questo precedente.

- Nella seduta pomeridiana del 30 settembre 1954, dopo che il bilancio dell'Assemblea era stato approvato in comitato segreto, in sede di

discussione del bilancio della Regione un deputato chiese di parlare su tale argomento rilevando che il primo è inserito nel secondo come una voce specifica della spesa. Il Presidente Bonfiglio obiettò che il bilancio dell'Assemblea è un bilancio di cassa e non di competenza ed invitò il deputato a parlare degli organi della Presidenza dell'Assemblea in comitato segreto, in modo che i componenti l'Ufficio di Presidenza potessero esprimere la loro opinione, poiché solo in quella sede essi possono manifestarla liberamente.

Dopo ripetuti richiami, poiché il deputato insisteva nella propria richiesta, il Presidente gli tolse la parola.

A partire dagli anni '70, in omaggio al principio della trasparenza, l'uso è cambiato nel senso inverso. Adesso, i documenti contabili interni (che rappresentano una delle principali espressioni dell'autonomia organizzativa dell'ARS) non solo sono discussi in seduta pubblica, ma vengono anche integralmente pubblicati nei resoconti stenografici, e sono consultabili sul sito Internet dell'ARS.

Infine, ci sembra utile segnalare che i seguenti atti sono espressamente sottratti dal Regolamento alla possibilità di trattazione in via segreta:

- 1)** lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente dell'Assemblea (art. 5, comma 1, Reg. int. ARS);
- 2)** la comunicazione di elezioni convalidate dalla Commissione per la verifica dei poteri (art. 51, comma 1, Reg. int. ARS);
- 3)** la comunicazione dei nomi dei deputati che si siano assentati dalle sedute di Commissione ingiustificatamente (ossia che non siano stati

regolarmente sostituiti ovvero che non abbiano ottenuto regolare congedo) (art. 69, comma 4, Reg. int. ARS).

XII Diciotto deputati possono:

Presentare una mozione di revoca del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

Regolamento interno ARS, art. 22 bis, comma 6.

L'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001 prevede che, sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione (ossia sino alla riforma in senso federalista dell'assetto istituzionale della Repubblica, consistente, in buona sostanza, nel superamento dell'attuale bicameralismo perfetto mediante la creazione di una Camera delle Regioni o delle Autonomie avente finalità e compiti diversi dall'altro ramo del Parlamento, che conserva la sua natura di organo di rappresentanza politica) la Commissione parlamentare per le questioni regionali (c.d. "Bicameralina") opportunamente integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, esprima pareri, a carattere vincolante, sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, terzo comma (legislazione concorrente) e 119 (federalismo fiscale) della Costituzione.

In attuazione di detta norma l'ARS ha provveduto, nell'ottobre del 2003, ad inserire nel Regolamento l'art. 22 bis che disciplina le modalità di elezione del proprio rappresentante in seno a detta Commissione. E' altresì

previsto che lo stesso possa essere revocato sulla base di una mozione che sia motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei deputati (18) e discussa non prima che siano trascorsi cinque giorni dalla sua comunicazione in Aula.

Tale norma è rimasta sinora inapplicata perché i regolamenti di Camera e Senato non hanno a tutt'oggi provveduto a dettare modalità e termini di partecipazione dei rappresentanti delle autonomie ai lavori della Commissione.

Presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione

Statuto, art. 10, comma 1.

Regolamento interno ARS, art. 157.

L'art. 10 dello Statuto siciliano (come sostituito dalla legge costituzionale n. 2/2001) prevede la possibilità, per l'Assemblea, di approvare una mozione di sfiducia nei confronti dell'Esecutivo caratterizzata dai seguenti requisiti formali:

- 1) Motivazione.** Questo elemento, contenuto negli artt. 94 (per le Camere nazionali) e 126 Cost. (per i Consigli regionali), manca invece – supponiamo per mera svista del legislatore – nel suddetto art. 10 St. Soccorre al riguardo l'art. 157, comma 1, Reg. int. ARS, che cita esplicitamente tale modalità procedurale.

Va da sé, comunque, che la “motivazione” costituisce un requisito logico, prima che giuridico, giacché è ovvio che chi chiede le dimissioni del Governo debba indicare innanzitutto, sia pure in modo sintetico, le ragioni che stanno alla base della invocata rottura del rapporto fiduciario (*rectius* “di consonanza fiduciaria” secondo la definizione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 12/2006) tra Presidente della Regione e Assemblea legislativa e, possibilmente, delineare anche una soluzione politica percorribile.

2) Sottoscrizione di almeno un quinto (18) dei deputati regionali. Un quorum più alto rispetto a quello contemplato nell'art. 94 Cost. (un decimo dei componenti delle Camere) si spiega con l'esigenza di richiamare l'attenzione di un maggior numero di parlamentari su un atto politico che, ove adottato, determina non solo le dimissioni del Governo, ma anche lo scioglimento anticipato dell'organo legislativo in virtù del noto principio “*simul stabunt, simul cadent*”.

In proposito, ricordiamo che l'art. 157 Reg. int. ARS prevede ancora, al comma 2, il quorum di un decimo; esso, ovviamente, va coordinato con l'attuale formulazione dello Statuto.

Nella XIII legislatura il Presidente Lo Porto ha dichiarato irricevibile la mozione n. 316 del 18.11.2004, recante sfiducia al Presidente della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 dello Statuto e 7 del Regolamento

interno, perché la stessa difettava del requisito minimo di sottoscrizioni prescritte. Ordinò, poi, che la mozione, non essendo rispondente ai requisiti di "esistenza" del documento tipico di sfiducia configurato dallo Statuto, non venisse stampata negli atti parlamentari né annunciata all'Assemblea.

3) Intervallo di tre giorni prima della messa in discussione (ossia dell'iscrizione all'ordine del giorno).

Tale termine, che decorre dalla presentazione (intesa come annuncio in Aula), ha la funzione – secondo la dottrina (LIPPOLIS) – *“di evitare colpi di mano dell'opposizione e far sì che la decisione sia quanto più possibile meditata”*.

Ricordiamo che l'ultima mozione di sfiducia al Presidente della Regione è stata annunciata nella seduta n. 117 del 24 gennaio 2008 e respinta nella medesima seduta.

Al riguardo si fa presente che, in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari convocata il 22 gennaio 2008, subito dopo la presentazione della suddetta mozione di sfiducia, venne stabilito che nel termine di tre giorni previsto dall'art. 10, comma 1, dello Statuto andava ricompreso il *dies a quo* per cui la mozione medesima fu iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 24 gennaio 2008 (vedi resoconto n. 117 del 24 gennaio 2008).

4) votazione per appello nominale. Questa regola, obbligando i deputati a palesare le proprie scelte

politiche, dà modo all'opinione pubblica di conoscere e valutare l'operato degli eletti.

Chiedere il Referendum regionale per le leggi statutarie

Statuto, art. 17 bis.

In ordine alle leggi statutarie così chiamate perché, sotto il profilo sostanziale, riguardano determinate materie (sistema elettorale, forma di governo e autoscioglimento dell'ARS) e perché, sotto quello procedurale, sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'ARS (tranne il caso della legge elettorale di cui all'art. 3 dello Statuto), l'art. 17 bis prevede che le stesse siano sottoposte a referendum confermativo qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione un quinto dei componenti dell'ARS (18), ovvero un cinquantesimo degli elettori della Regione, lo richiedano. Se le suddette leggi vengono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati regionali (ossia 60) la medesima richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'ARS.

All'art. 17 bis è stata data attuazione con la legge regionale n. 14/2001 che è stata applicata per la prima volta in occasione dell'adozione della legge elettorale n. 7/2005 riguardante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana".

XIII Venti deputati possono:

Chiedere la convocazione straordinaria dell'ARS

Statuto, art. 11.

Il potere di convocazione dell'ARS spetta:

- 1) Al Presidente della Regione in carica** per la prima seduta di ogni legislatura (art. 3, comma 4, St.);
- 2) Al Presidente dell'Assemblea** in via ordinaria (art. 11 St.; artt. 7, comma 2, e 75, comma 1, Reg. int. ARS);
- 3) Al Presidente dell'Assemblea** in via straordinaria, su richiesta di almeno 20 deputati o del Governo;
- 4) Alla Commissione straordinaria di tre membri** di cui all'art. 8 dello Statuto nel caso di scioglimento-sanzione dell'ARS (art. 3, comma 3, DPR n. 784/1961).

In ordine al punto 3) rileviamo che la Presidenza dell'Assemblea, sulla base di quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Reg. int. ARS, ha ritenuto che l'accoglimento o il rigetto della richiesta di convocazione straordinaria è rimessa alla sua discrezionalità.

Al riguardo riportiamo uno stralcio della nota del 13 maggio 1996, inviata dall'allora Presidente dell'ARS, on. Capitummino, al Presidente della Regione che, su deliberazione della Giunta, aveva chiesto una seduta straordinaria dopo che l'ARS aveva chiuso i suoi lavori alla vigilia delle elezioni politiche ed in prossimità della campagna elettorale relativa al suo rinnovo.

“Desidero, innanzitutto, ribadire che compete alla Presidenza dell'Assemblea, quale organo garante del rispetto delle regole di funzionamento dell'istituto parlamentare, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie e regolamentari, di valutare caso per caso, secondo canoni di ragionevolezza e di imparzialità, in rapporto allo status dell'organo legislativo, la sussistenza dei requisiti primari per la legittimità di qualsivoglia richiesta di convocazione straordinaria dell'ARS ed, in particolare, se ricorra il presupposto dell'eccezionalità e dell'urgenza, unanimemente riconosciuto dalla dottrina come elemento indefettibile di tale richiesta. Diversamente opinando, attraverso l'utilizzo ad libitum del meccanismo di convocazione straordinaria, si verrebbe, da un lato, ad alterare l'ordinario ed ordinato andamento dell'attività parlamentare e, dall'altro, a delineare la figura presidenziale come una sorta di strumento esecutivo di iniziative o decisioni altrui; conclusione quest'ultima veramente incongrua sol che si voglia tener conto della funzione di garanzia riconosciuta al Presidente dell'ARS dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 94/95 e 127/96”.

XIV Quarantasei deputati possono: **Determinare lo scioglimento anticipato dell'ARS**

Statuto, art. 8 bis.

Affinché questo effetto si realizzi (c.d. “autoscioglimento”) sono necessarie le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati (da calcolare, a nostro avviso, sul plenum, considerata l'altissima valenza politica dell'atto che, oltre alla dissoluzione dell'Organo legislativo, comporta, in applicazione del principio *simul stabunt, simul cadent*, il venir meno del Governo regionale, con conseguente ricorso a nuove elezioni).

Occorre, inoltre, secondo l'art. 8 bis, una legge regionale “rinforzata” (ossia approvata a maggioranza assoluta) volta a disciplinare le modalità procedurali di tale scioglimento. Tale legge non è stata sinora emanata.

In proposito, ci sembra utile riepilogare quali siano le altre cause che, nell'attuale sistema di governo caratterizzato dall'interdipendenza degli Organi di vertice della Regione (l'uno è l'interfaccia dell'altro), possono produrre la fine anticipata della legislatura:

- a)** persistente violazione dello Statuto da parte dell'ARS (art. 8 St.);

- b)** approvazione di una mozione di sfiducia (art. 10, comma 1, St.);
- c)** automatica conseguenza delle dimissioni, della rimozione, dell'impedimento permanente o morte del Presidente della Regione (art. 10, comma 2, St.).

Nelle pagine precedenti abbiamo elencato ed illustrato le “*competenze tipiche*” dei deputati regionali, ossia quelle attività che essi sogliono compiere (in forma singola o associata) nell'esercizio della funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo.

Al riguardo, ci sembra utile tracciare le seguenti linee:

- 1)** Il fatto che vi sia qualche deputato che, nel corso della legislatura, non intraprenda alcuna iniziativa (ipotesi improbabile, ma teoricamente possibile), non significa che egli possa esimersi dal partecipare ai lavori parlamentari.

Dispone, innanzitutto, l'art. 84, comma 1, Reg. int. ARS che “*Nessun deputato può astenersi dall'intervenire alle sedute, se non dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale ne dà comunicazione all'Assemblea*”.

I nomi di coloro che si assentano per cinque giorni consecutivi alle sedute dell'ARS – prosegue il suddetto articolo, al comma 3 – senza avere chiesto regolare congedo, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione.

La presenza del deputato in Aula viene attestata dalla partecipazione a votazioni a scrutinio nominale o segreto (che importano la registrazione dei votanti), ovvero a verifiche del numero legale.

E' altresì obbligatorio partecipare alle sedute di Commissione.

Qualora un suo componente “*senza giustificato motivo*” si astenga dal prendere parte, per tre sedute consecutive ed in giorni diversi, ai relativi lavori, il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione del Presidente della Commissione, può infliggergli la censura e, in caso di ulteriore assenza, dichiararlo decaduto dalla carica di Commissario (art. 36 Reg. int. ARS).

Comunque, per quanto riguarda le Commissioni legislative permanenti, coloro che siano stati regolarmente sostituiti o si trovino in missione debitamente autorizzata non sono considerati assenti (art. 69, comma 4, Reg. int. ARS).

Epperò, l'applicazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori è ormai caduta in disuso (alcuni precedenti di censura risalgono alla terza e quarta legislatura), mentre in atto, secondo le modalità prescritte dal Consiglio di Presidenza, opera per le assenze non giustificate la sanzione pecuniaria, consistente in una trattenuta sulla diaria spettante al deputato (art. 160 quater Reg. int. ARS).

Rileviamo, infine, che la riforma regolamentare dell'ottobre 2003, al fine di sottolineare l'alto valore istituzionale della carica ricoperta, ha modificato l'art. 1 del Regolamento interno dell'ARS, specificando che l'esercizio della funzione parlamentare (che diviene operante con la prestazione del giuramento di rito prescritto dall'art. 5 dello Statuto) comporta non solo l'acquisizione di diritti e

prerogative, ma anche l'assunzione di doveri e, quindi, di responsabilità.

Tra i doveri, oltre ai comportamenti sopra descritti che - come abbiamo visto - ove disattesi sono sanzionati con misure disciplinari e pecuniarie interne, rientrano – giova precisarlo – gli elementari doveri di correttezza e fedeltà che, in via generale, fanno carico ai titolari di cariche pubbliche elettive (deputati, senatori, consiglieri regionali, sindaci, ecc.) i quali sono legati da un rapporto di servizio onorario (cfr. *ex pluribus* sent. C. Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., n. 567/2002) all'ente di appartenenza.

In caso di inosservanza dei suddetti doveri che si traduca in danno erariale anche sotto il profilo della lesione del prestigio e del decoro dell'istituzione pubblica, è ammesso l'intervento della giurisdizione contabile (cfr. C. Cass., SS. UU., sent. n. 4582/2006; C. Conti reg. Marche, sez. giurisd., sent. n. 551/2004).

Un obbligo particolare è, poi, quello di far conoscere ai cittadini siciliani (*"iscritti nelle liste elettorali per le elezioni dell'ARS"* dice la l. r. n. 128/1982) la propria situazione patrimoniale e reddituale mediante apposite dichiarazioni da presentare all'inizio della legislatura e da aggiornare annualmente nel caso di intervenute variazioni. Tale normativa, analoga a quella stabilita per i parlamentari nazionali (l. n. 441/1982), consentendo questa forma "diffusa" di controllo da parte degli elettori, tende all'evidente scopo di rendere sempre più "trasparente" il rapporto tra cittadini e mondo politico.

2) A tutela del libero e sereno svolgimento della funzione parlamentare opera l'istituto della insindacabilità, previsto per i deputati regionali dall'art. 6 dello Statuto (*"I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione"*) che corrisponde all'art. 122, comma 4, Cost. (dettato per i consiglieri regionali), il quale, a sua volta, ricalca l'art. 68, comma 1, Cost. (stabilito per i parlamentari nazionali).

La ratio di tale istituto è così chiarita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 69/1985): *"La guarentigia "delle opinioni espresse e dei voti dati" dei consiglieri regionali, nel sistema costituzionale, trae fondamento e trova il suo ambito in un determinato modello di funzioni dei Consigli regionali, ritenuto meritevole e bisognoso della tutela privilegiata apprestata dall'art. 122, quarto comma, Cost. L'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica"*.

Orbene, sul tema dell'insindacabilità è possibile enucleare, sulla base della giurisprudenza costituzionale, i seguenti tratti essenziali:

- a) tale garanzia copre qualsiasi tipo di responsabilità giuridica (civile, penale e amministrativa: cfr. sent. n. 70/85) ed ha carattere “perpetuo” nel senso che permane anche dopo la cessazione dalla carica;
- b) circa il suo livello applicativo, non si fa differenza tra la posizione dei consiglieri regionali e quella dei parlamentari, attesa l'identità di *ratio* che sta alla base delle citate disposizioni costituzionali (cfr. sent. n. 76/2001); in tal senso la dottrina (MARTINES) parla di “parallelismo” tra le due posizioni
- c) essa riguarda l'intera gamma delle funzioni parlamentari (legislativa, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione: cfr. sentt. nn. 289/1997 e 392/1998) e ricomprende nella sua sfera operativa tutte le opinioni manifestate sia con atti tipici (disegni di legge, interrogazioni, interpellanze, ecc.; al riguardo un'elencazione, a carattere indicativo, è contenuta nell'art. 3 della legge n. 140/2003) sia mediante le attività non “tipizzate” (come, ad es., rilascio di interviste, pubblicazione di articoli, partecipazione a convegni, ecc.; in tal senso v. la sentenza della C. Cass., sez. III, n. 18781/2005, vertente sulla domanda di risarcimento danni avanzata nei

confronti di un deputato dell'ARS per avere egli divulgato, nel corso di una conferenza-stampa, il contenuto di un dossier relativo ad una società commerciale), svolte anche *extra moenia*, purché concernenti dichiarazioni riconducibili all'esercizio del mandato parlamentare.

Così argomenta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 120/2004:

“Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare “coperte” dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentt. nn. 56/2000, 509/2002, e 219/2003). Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le “funzioni” del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma “innominata” sul piano regolamentare.

Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come "espressione di attività parlamentare" (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 219 e n. 379 del 2003)".

Giova comunque sottolineare che l'invocato parallelismo tra la posizione del parlamentare e quella del deputato (o consigliere regionale) ai fini dell'insindacabilità non si spinge sino al punto di ammettere la sussistenza di una delibera di insindacabilità da parte delle Assemblee regionali analoga a quella prevista per i membri del Parlamento nazionale dalla legge n.140/2003; delibera che inibisce l'inizio ovvero la prosecuzione dell'azione civile, amministrativa o penale, salvo il caso di ricorso alla Sovrana Corte.

Questa, invero, in sede di conflitto di attribuzione di alcune norme regionali che prevedevano tale tipo di delibere, ha, infatti, escluso assimilazioni (sentt. nn. 195, 235, 301 del 2007) nel presupposto che "le attribuzioni dei consigli regionali si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite ma non si esprimono a livello di sovranità" (sentt. nn. 81/1975 e 306/2002).

- d)** i componenti delle assemblee legislative regionali non godono, invece, dell'immunità penale (assicurata ai parlamentari nazionali dall'art. 68, commi 2 e 3, Cost.), giacché manca una norma costituzionale attributiva di tale prerogativa, né è possibile un'estensione analogica avendo essa carattere eccezionale.

Per i deputati siciliani l'esclusione è stata sancita nella decisione n. 38/1951 dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

- 3)** Fra i diritti connessi allo *status* di deputato dell'ARS rientra quello di ricevere un compenso mensile (avente lo scopo di garantire anche ai meno abbienti l'accesso al *munus publicum*), denominato "indennità parlamentare", la quale, in parallelo all'analoga indennità percepita dai parlamentari nazionali, è venuta ad assumere nel tempo una natura sostanzialmente retributiva per le ragioni così riassumibili:

- suo assoggettamento *in toto* all'imposizione tributaria (con esclusione della voce "diaria" essendo questa un "rimborso spese");
- formazione di un sistema previdenziale, alimentato da contributi in parte a carico dei deputati ed in parte a carico dell'amministrazione dell'ARS che dà luogo a prestazioni di tipo pensionistico (assegno

vitalizio diretto, assegno straordinario di inabilità, assegno di reversibilità) ovvero di fine rapporto di servizio (c.d. assegno di reinserimento o di fine mandato che corrisponde, grosso modo, all'indennità di buonuscita), simili, per finalità e modalità di costituzione, a quelle erogate nel pubblico impiego;

- abolizione per i pubblici dipendenti della possibilità di cumulare parte dello stipendio percepito presso l'amministrazione di appartenenza con l'indennità parlamentare e contestuale previsione della facoltà di optare per lo stipendio in luogo dell'indennità (art. 68 del d. lgs. 165/2001);
- carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dal mandato elettivo, il cui esercizio richiede oggi una disponibilità di tempo e un impegno sempre crescenti in relazione all'evolversi, in senso qualitativo e quantitativo, dei lavori parlamentari.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi retributiva lo possiamo desumere dall'introduzione, a favore dei deputati regionali sospesi dalla carica ai sensi del comma 4 ter dell'art. 15 della legge n.55/1990 e succ. mod. e integr., del c.d. "assegno alimentare" (la cui percentuale è stabilita dal Consiglio di Presidenza: vedi l. r. n. 20/94).

E' questo infatti un istituto, proprio del pubblico impiego (art. 82 DPR n. 3/1997) avente lo scopo di *"sopperire alla sospensione delle spettanze retributive*

ordinarie che, presumibilmente, costituiscono il sostentamento del dipendente sottoposto a giudizio e della sua famiglia” (cfr. TAR Catania, sez. III, sent. 2063/1997).

Comunque - giova precisarlo - l'accostamento tra le due posizioni (quella dell'eletto, da un lato, e quella del pubblico dipendente, dall'altro) non vuol dire che la carica elettiva abbia perduto la caratteristica di servizio onorario, che è riscontrabile nella originalità della funzione parlamentare, nella temporaneità dell'incarico e nel peculiare criterio di scelta costituito dall'investitura del corpo elettorale.

Sotto il profilo storico rileviamo che lo Statuto siciliano nulla dispone sul trattamento economico dei deputati regionali, né tale argomento risulta essere stato affrontato in sede di Consulta regionale.

E' da presumere, quindi, che l'Assemblea allorquando, agli albori della sua costituzione, deliberò di corrispondere un'indennità ai propri componenti, prese a riferimento l'articolo 82 del decreto legislativo luogotenenziale n. 74/1946 (che stabiliva la corresponsione, a favore dei deputati all'Assemblea Costituente, di una somma mensile a titolo di indennità) o addirittura lo ritenne vigente in Sicilia in virtù del richiamo senza limitazioni al suddetto decreto contenuto nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 456, emanato in attuazione dell'articolo 42 dello Statuto; tant'è che nella seduta segreta n. 1 del 18 giugno 1947 determinò un'indennità mensile fissa ed un gettone di presenza

giornaliero in misura pari a quella fissata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Costituente nel febbraio di quell'anno; e successivamente, nella seduta segreta del 1° ottobre 1947, stabilì che il trattamento economico dei deputati regionali fosse agganciato automaticamente a quello dei deputati alla Costituente.

Ricostitutosi il Parlamento nazionale (l'8 maggio 1948 avvenne l'inaugurazione della I legislatura repubblicana), l'Assemblea, riunitasi in comitato segreto il 24 settembre 1948, approvò (con il voto contrario dell'on. Alessi) un ordine del giorno con il quale si decideva di adeguare costantemente le indennità mensili spettanti ai deputati regionali, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza, a quelle corrisposte ai componenti delle Camere e con la medesima decorrenza.

Il principio dell'allineamento con il Parlamento nazionale tanto sul piano giuridico quanto su quello economico (per prassi costante con il Senato della Repubblica) è stato sempre ribadito dal Consiglio di Presidenza dell'ARS e pacificamente applicato per atto interno sino a quando non ha trovato riconoscimento formale nella legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

L'articolo 1 della stessa così recita: *“L'indennità spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261”*.

Quadro Sinottico

numero minimo
di deputati

Competenze

Fonte

1	Competenze	Fonte
	Presentare disegni di legge	art. 12 St. - art. 134 Reg. int. ARS
	Chiedere la procedura d'urgenza per i d.d.l.	art. 135, comma 2, Reg. int. ARS
	Presentare emendamenti	artt. 111 e 158 bis Reg. int. ARS
	Proporre questioni incidentali	artt. 101 e 110 Reg. int. ARS
	Presentare interrogazioni	art. 7 St.- art. 138 Reg. int. ARS
	Presentare interpellanze	art. 7 St.- art. 145, comma 2, Reg. int. ARS
	Presentare risoluzioni in Commissione	art. 158 ter, comma 1, Reg. int. ARS
	Presentare ordini del giorno	art. 124, commi 1 e 2, Reg. int. ARS
	Chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta	artt. 27 e 106 Reg. int. ARS
	Intervenire nelle discussioni	artt. 100 e 103 Reg. int. ARS
	Intervenire prima della conclusione della seduta	art. 83, commi 2 e 3, Reg. int. ARS
	Presentare domanda di congedo	art. 84 Reg. int. ARS
	Far parte di non più di due commissioni	art. 30 Reg. int. ARS
	Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi	art. 45 legge regionale 16/04/2003, n. 4

2	Chiedere la verifica del numero legale in Commissione	art. 32, comma 1, e 69, comma 1, Reg. int. ARS
	Chiedere la costituzione di un gruppo parlamentare	art. 23 Reg. int. ARS

3	Chiedere la convocazione della Commissione di cui fanno parte	art. 70 Reg. int. ARS
---	---	-----------------------

4	Chiedere in Commissione che la Corte dei Conti fornisca ulteriori informazioni ed elementi di giudizio	art. 74 septies, comma 2, Reg. int. ARS
	Presentare una mozione	art. 7 St. - art. 152 Reg. int. ARS

5	Costituire un gruppo parlamentare	art. 23 Reg. int. ARS
	Chiedere una diversa assegnazione dei disegni di legge	art. 65, comma 6, Reg. int. ARS
	Chiedere la verifica del numero legale in Aula	art. 85 Reg. int. ARS
	Chiedere la chiusura delle iscrizioni a parlare	art. 100, comma 2, Reg. int. ARS
	Chiedere la chiusura della discussione	art. 115, comma 2, Reg. int. ARS

Chiedere la votazione per divisione

art. 127, comma 2, Reg. int. ARS

Chiedere la riprova del voto per alzata e seduta

art. 128, comma 1, Reg. int. ARS

Opporsi al ritiro di una mozione dopo che questa sia stata letta in Aula

art. 153, comma 3, Reg. int. ARS

7

Chiedere la votazione per scrutinio nominale

art. 127, commi 2 e 3, Reg. int. ARS

8

Proporre la questione pregiudiziale o sospensiva dopo l'inizio della discussione

art. 101, comma 2, Reg. int. ARS

Chiedere che la discussione generale sul disegno di legge venga fatta per parti o per titoli

art. 120 Reg. int. ARS

9

Chiedere la procedura normale di esame e di approvazione per i ddl assegnati in Commissione in sede redigente

art. 64 bis, comma 5, Reg. int. ARS

Chiedere la votazione per scrutinio segreto

art. 127, comma 2, Reg. int. ARS

10	Chiedere che l'ARS si riunisca in seduta segreta	art. 76, comma 1, Reg. int. ARS
----	--	---------------------------------

12	Chiedere la votazione finale a scrutinio segreto di un d.d.l.	art. 122, comma 2, Reg. int. ARS
----	---	----------------------------------

15	Chiedere che la discussione in Aula avvenga su un testo diverso da quello esitato dalla Commissione	art. 64, comma 2, Reg. int. ARS
	Chiedere la discussione in Aula di un d.d.l. non esitato dalla competente Commissione	art. 68, comma 2, Reg. int. ARS
	Chiedere la discussione in seduta segreta del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'ARS	art. 77 Reg. int. ARS

18	Presentare una mozione di revoca del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per la questioni regionali	art. 22 bis, comma 6, Reg. int. ARS
	Presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione	art. 10, comma 1, St.- art. 157, Reg. int. ARS

Chiedere il referendum regionale
per le leggi statutarie

art. 17 bis St.

20

Chiedere la convocazione
straordinaria dell'ARS

art. 11 St.

46

Determinare lo scioglimento
anticipato dell'ARS

art. 8 bis St.



Appendice



Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

Art. 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

Organi della Regione

Art. 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la

Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

Assemblea regionale

Art. 3¹

- 1.** L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge* emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
- 2.** L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
- 3.** Le elezioni della nuova Assemblea regionale

¹La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4, che "Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea".

*v. legge regionale 3 giugno 2005, n°7 "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto e nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana"

sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Art. 4

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee Legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di

tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale, il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

SEZIONE II

Presidente della Regione e Giunta Regionale

Art. 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i

rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

TITOLO II

Funzioni degli Organi regionali

SEZIONE I

Funzioni dell'Assemblea regionale

Art. 11

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

Art. 12

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13 bis.

1. Con legge* approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Art. 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a)** agricoltura e foreste;
- b)** bonifica;
- c)** usi civici;
- d)** industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e)** incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;



*v. nota precedente.

- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi

comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a)** comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b)** igiene e sanità pubblica;
- c)** assistenza sanitaria;
- d)** istruzione media e universitaria;

- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 17 bis.

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale*, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum



*v. l.r. 26 ottobre 2001, n°51, dell'art. 17 bis dello Statuto della Regione.
"Disciplina del referendum ai sensi

soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Art. 18

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

Art. 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio

dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III

Organi Giurisdizionali

Art. 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei Conti sono

nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24 (2)

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25 (2)

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26 (3)

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27 (4)(5)(6)

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28 (5)

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29 (5)

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi

sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 30 (5)(6)

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

(2) La competenza dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.

(3) Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(4)..Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l'art.26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(5) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggasi Corte Costituzionale;

(6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

TITOLO IV

Polizia

Art. 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V

Patrimonio e finanza

Art. 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione .

Art. 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

Art. 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla

Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38

- 1.** Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
- 2.** Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
- 3.** Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39

- 1.** Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
- 2.** Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
- 3.** Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il

macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 bis

1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata

dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto e all'articolo 10.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41 ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Art. 42

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Altre disposizioni (di carattere transitorio) contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, "Disposizioni

concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", afferenti lo Statuto speciale della Regione Siciliana

Art. 1

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. (Omissis).

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione,

impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna

provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore,

tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'art. 1 della presente legge costituzionale.

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. (Omissis).

5. (Omissis).

Art. 7

(Norme in materia di elezioni regionali)

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.



grafica © Sfera Comunicazione